**Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni**

# ►B REGOLAMENTO (CE) N. 184/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

## del 12 gennaio 2005

## relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

(GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►M1 | Regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione del 18 aprile 2006 | L 106 | 10 | 19.4.2006 |
| ►M2 | Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 | L 311 | 1 | 21.11.2008 |
| ►M3 | Regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 | L 204 | 3 | 6.8.2009 |
| ►M4 | Regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione del 22 giugno 2012 | L 166 | 22 | 27.6.2012 |
| ►M5 | modificato dal regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 | L 158 | 74 | 10.6.2013 |
| ►M6 | Regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 | L 171 | 144 | 29.6.2016 |

▼B

# REGOLAMENTO (CE) N. 184/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**del 12 gennaio 2005**

**relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea, espresso conformemente all'articolo 105, paragrafo 4, del trattato ([1]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Il trattato stabilisce che la Commissione presenti relazioni al Consiglio al fine di consentire a quest'ultimo di sorvegliare l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con taluni indirizzi di massima.

(2) Conformemente al trattato, la Commissione deve presentare al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune e il Consiglio deve autorizzare la Commissione ad aprire i negoziati necessari.

(3) L'applicazione e la revisione degli accordi commerciali, incluso l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) ([3]), e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC/TRIP) ([4]) nonché i negoziati in corso e futuri relativi ad ulteriori accordi rendono necessario disporre delle informazioni statistiche pertinenti.

(4) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ([5]) («SEC 95»), contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità allo scopo di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.

([1]) GU C 296 del 6.12.2003, pag. 5.
([2]) Parere del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 dicembre 2004.
([3]) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 191.
([4]) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214.
([5]) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

▼B

(5) Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'UME presentato al Consiglio nel settembre 2000 e la terza, quarta e quinta relazione sull'avanzamento dei lavori, anch'esse accolte favorevolmente dal Consiglio, prevedono la presentazione entro 90 giorni di conti europei trimestrali per settore istituzionale. La presentazione tempestiva di dati trimestrali di bilancia dei pagamenti costituisce un presupposto essenziale per l'elaborazione di tali conti europei trimestrali.

(6) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese ([1]), ha istituito un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità e precisa le caratteristiche da rilevare in tale settore.

(7) Il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, sui pagamenti transfrontalieri in euro ([2]), ha avuto un impatto diretto sulla raccolta di statistiche; un aumento della soglia prevista da detto regolamento avrebbe un notevole impatto sull'onere di comunicazione per le imprese e sulla qualità delle statistiche della bilancia dei pagamenti degli Stati membri, in particolare negli Stati membri che hanno sistemi di raccolta basati sulle liquidazioni.

(8) Collettivamente, il manuale della bilancia dei pagamenti del Fondo monetario internazionale, l'indirizzo della Banca centrale europea (BCE), del 2 maggio 2003, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali ([3]), il manuale delle statistiche degli scambi internazionali di servizi delle Nazioni Unite e la definizione di riferimento degli investimenti diretti all'estero dell'OCSE definiscono le norme generali per l'elaborazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

(9) Nel campo delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, la BCE e la Commissione coordinano, se del caso, i lavori relativi alla loro elaborazione. Il presente regolamento definisce in particolare le informazioni statistiche che la Commissione richiede agli Stati membri per produrre statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero. Ai fini della produzione e della diffusione di queste statistiche comunitarie, la Commissione e gli Stati membri si consultano reciprocamente su questioni riguardanti la qualità dei dati forniti e la loro diffusione.

([1]) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
([2]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.
([3]) GU L 131 del 28.5.2003, pag. 20.

▼B

(10) Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ([1]), stabilisce che le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione all'autorità comunitaria (Eurostat) di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario che disciplina una statistica comunitaria preveda la trasmissione di tali dati.

(11) Il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ([2]), definisce un regime di riservatezza che si applica alle informazioni statistiche riservate trasmesse alla BCE.

(12) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie ([3]).

(13) Vi è una chiara esigenza di elaborare statistiche a livello comunitario relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero nel rispetto di standard di qualità statistica comuni.

(14) Poiché lo scopo del presente regolamento, in particolare la creazione di norme di qualità statistica comuni per la produzione di statistiche comparabili relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15) Al fine di garantire l'osservanza degli obblighi precisati nel presente regolamento, le istituzioni nazionali responsabili per la rilevazione dei dati all'interno degli Stati membri possono avere necessità di accedere a fonti di dati amministrativi, quali i registri di imprese gestiti da altre istituzioni pubbliche, e ad altre basi di dati contenenti informazioni sulle posizioni e sulle operazioni sull'estero ogni qualvolta tali dati sono necessari per la produzione di statistiche comunitarie.

(16) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([4]),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

([1]) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
([2]) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
([3]) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
([4]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

*Articolo 1*

**Oggetto**

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

*Articolo 2*

**Trasmissione dei dati**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati relativi alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero come precisato nell'allegato I. I dati sono quelli definiti nell'allegato II.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione (Eurostat) nel rispetto delle scadenze indicate nell'allegato I.

▼M6

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando, per via di cambiamenti economici o tecnici, è necessario aggiornare i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I, a condizione che tali aggiornamenti non influiscano sull'onere di comunicazione né modifichino il quadro concettuale sottostante applicabile.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando è necessario eliminare o ridurre talune prescrizioni relative ai flussi di dati di cui all'allegato I, a condizione che tale eliminazione o riduzione non riduca la qualità delle statistiche prodotte ai sensi del presente regolamento.

Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.

Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi gli oneri per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

▼B

*Articolo 3*

**Fonti di dati**

1. Gli Stati membri raccolgono le informazioni richieste nel presente regolamento utilizzando tutte le fonti che essi ritengono pertinenti e appropriate. Esse possono comprendere fonti di dati amministrativi quali i registri di imprese.

([1]) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

▼B

2. Le persone fisiche e giuridiche tenute a fornire le informazioni rispettano, allorché trasmettono tali informazioni, i termini e le definizioni fissate dalle istituzioni nazionali responsabili per la rilevazione di dati all'interno degli Stati membri in conformità con il presente regolamento.

3. Nel caso in cui i dati richiesti non possano essere rilevati a un costo ragionevole è ammessa la trasmissione delle migliori stime possibili (compresi i valori zero).

▼M6

*Articolo 4*

**Criteri e relazioni in tema di qualità**

1. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi («relazione sulla qualità»).

3. Nell'applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati oggetto del presente regolamento, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi sulla base di un'adeguata analisi delle relazioni sulla qualità, con l'assistenza del comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, ed elabora e pubblica una relazione sulla qualità delle statistiche europee oggetto del presente regolamento. Tale relazione è presentata per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) ogni significativo cambiamento metodologico o di altro tipo suscettibile d'influenzare i dati trasmessi entro tre mesi dal momento in cui tali cambiamenti diventano applicabili. La Commissione notifica al Parlamento europeo e agli altri Stati membri tali comunicazioni.

*Articolo 5*

**Flussi di dati**

1. Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) secondo i seguenti flussi di dati:

a) statistiche mensili relative alla bilancia dei pagamenti;

b) statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti;

c) scambi internazionali di servizi;

d) flussi di IDE;

e) posizioni di IDE.

▼**M6**

2. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, in cooperazione con i pertinenti partner internazionali, sviluppano la metodologia adeguata per elaborare statistiche inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale, oltre al principio della prima controparte, e statistiche inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni.

3. Entro il 20 luglio 2018 la Commissione (Eurostat) istituisce studi pilota, che gli Stati membri devono realizzare, in relazione alle statistiche annuali inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale e statistiche inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni. Tali studi mirano a stabilire le condizioni, compreso il quadro metodologico, per introdurre dette nuove rilevazioni di dati sulle statistiche annuali inerenti agli IDE, e a valutare i costi delle relative rilevazioni di dati, la conseguente qualità delle statistiche, nonché la comparabilità tra paesi.

4. Al fine di agevolare la realizzazione degli studi di cui al paragrafo 3, l'Unione può fornire agli Stati membri sostegno finanziario sotto forma di sovvenzioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

5. Entro il 20 luglio 2019, la Commissione (Eurostat) elabora una relazione sui risultati degli studi di cui al paragrafo 3. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, individua le restanti condizioni da soddisfare per elaborare la metodologia di cui al paragrafo 2.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 al fine di prorogare di 12 mesi il termine per la presentazione della relazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, qualora dalla valutazione degli studi pilota da parte della Commissione di cui a detto paragrafo emerga che è opportuno individuare le restanti condizioni.

Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.

Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi gli oneri per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

7. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione, in particolare in funzione della sua valutazione dei risultati degli studi pilota di cui al paragrafo 3, presenta, se del caso, una proposta di modifica del presente regolamento per definire i requisiti metodologici e relativi ai dati per le statistiche annuali inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale e le statistiche annuali inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni.

([1]) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

▼B

*Articolo 6*

**Periodo di riferimento e periodicità**

Gli Stati membri elaborano i flussi di dati nel rispetto del primo periodo di riferimento e della periodicità specificati nell'allegato I.

*Articolo 7*

**Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui al presente regolamento utilizzando un formato e una procedura definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

*Articolo 8*

**Trasmissione e scambio di dati riservati**

1. Nonostante le norme stabilite nell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1588/90, la trasmissione di dati riservati tra Eurostat e la BCE può avvenire nella misura in cui tale trasmissione è necessaria per garantire la coerenza tra i dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea e quelli del territorio economico degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica.

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che la BCE tenga debito conto dei principi definiti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97 e rispetti le condizioni di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento.

3. Lo scambio di dati riservati, quali definiti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 322/97, è permesso tra gli Stati membri nella misura in cui tale scambio è necessario per garantire la qualità dei dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea.

Gli Stati membri che ricevono dati riservati da altri Stati membri trattano tali informazioni in maniera riservata.

▼M6

*Articolo 9*

**Diffusione**

1. La Commissione (Eurostat) provvede alla diffusione delle statistiche europee elaborate in forza del presente regolamento con una cadenza simile a quella indicata nell'allegato I. Tali statistiche sono rese disponibili sul sito della Commissione (Eurostat).

2. Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 223/2009, e fatta salva la tutela del segreto statistico, gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) provvedono alla diffusione dei dati e metadati richiesti dal presente regolamento, come pure dell'esatta metodologia usata per la loro elaborazione.

▼M6

*Articolo 10*

**Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 luglio 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta esperti designati da ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ([1]).

5. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 11*

**Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

([1]) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

▼M6

*Articolo 12*

**Relazioni sull'applicazione**

Entro il 28 febbraio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

In particolare, tale relazione:

a) valuta la qualità dei dati relativi alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli IDE;

b) valuta i benefici che derivano all'Unione e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di informazioni statistiche, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi;

c) individua i settori in cui sono possibili miglioramenti nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti.

*Articolo 12* bis

**Cooperazione con altri comitati**

In merito a tutte le questioni che rientrano nella competenza del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio ([1]), la Commissione chiede il parere di tale comitato conformemente a detta decisione.

▼B

*Articolo 13*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) Decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).

▼M4

*ALLEGATO I*

*Tavola 1*

**Bilancia dei Pagamenti Mensile**

***Termine di trasmissione: 44º giorno di calendario dopo la fine del periodo di riferimento***
***Periodicità: mensile***
***Primo periodo di riferimento: aprile 2014***

| | Crediti | Debiti | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1. **Conto corrente** | | | |
| **Merci** | Geo 3 | Geo 3 | |
| **Servizi** | Geo 3 | Geo 3 | |
| **Redditi primari** | | | |
| Redditi da lavoro dipendente | Geo 3 | Geo 3 | |
| Redditi da capitale | | | |
| Investimenti diretti | | | |
| Azioni e altre partecipazioni | Geo 3 | Geo 3 | |
| *di cui*: utili reinvestiti per settore residente (Sec 1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| Strumenti di debito | Geo 3 | Geo 3 | |
| Investimenti di portafoglio | | | |
| Azioni, partecipazioni e quote di fondi di investimento | Geo 3 | Geo 1 | |
| Titoli di credito | Geo 3 | Geo 1 | |
| Altri investimenti | Geo 3 | Geo 3 | |
| *di cui:* interessi | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| Attività di riserva | Geo 3 | Geo 3 | |
| *di cui:* interessi | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| Altri redditi primari | Geo 3 | Geo 3 | |
| **Redditi secondari** | Geo 3 | Geo 3 | |
| 2. **Conto capitale** | | | |
| **Conto capitale** | Geo 3 | Geo 3 | |
| | Acquisizione netta di attività finanziarie | Incremento netto delle passività | Saldo netto |
| 3. **Conto finanziario** | | | |
| **Investimenti diretti** | | | |
| Azioni e altre partecipazioni per settore residente (Sec 1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| Strumenti di debito per settore residente (Sec 1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |

▼M4

| | Crediti | Debiti | Saldo |
|---|---|---|---|
| **Investimenti di portafoglio** | | | |
| Azioni, partecipazioni e quote di fondi di investimento | | | |
| Per settore residente (Sec 1) | Geo 2 ([1]) | Geo 1 ([1]) | |
| Per settore della controparte emittente (Sec 1) | Geo 2 ([1]) | | |
| Titoli di credito | | | |
| A breve termine | | | |
| Per settore residente (Sec 1) | Geo 2 ([1]) | Geo 1 ([1]) | |
| Per settore della controparte emittente (Sec 1) | Geo 2 ([1]) | | |
| A lungo termine | | | |
| Per settore residente (Sec 1) | Geo 2 ([1]) | Geo 1 ([1]) | |
| Per settore della controparte emittente (Sec 1) | Geo 2 ([1]) | | |
| **Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti** | | | Geo 2 ([1]) |
| **Altri investimenti** | | | |
| Per settore residente (Sec 1) | Geo 2 ([1]) | Geo 2 ([1]) | |
| *di cui:* biglietti, monete e depositi | Geo 2 ([1]) | Geo 2 ([1]) | |
| **Attività di riserva** | | | |
| Oro monetario | | | |
| Oro fisico | Geo 1 ([1]) | | |
| Conti in oro non allocated | Geo 1 ([1]) | | |
| Diritti speciali di prelievo (DSP) | Geo 1 ([1]) | | |
| Posizione di riserva sul Fondo monetario internazionale (FMI) | Geo 1 ([1]) | | |
| Altre attività di riserva | | | |
| Biglietti, monete e depositi | | | |
| Crediti nei confronti di autorità monetarie, del FMI e della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) | Geo 1 ([1]) | | |
| Crediti nei confronti di altri soggetti (banche) | Geo 1 ([1]) | | |
| Titoli | | | |
| Titoli di credito | | | |
| A breve termine | Geo 1 ([1]) | | |
| A lungo termine | Geo 1 ([1]) | | |
| Azioni, partecipazioni e quote di fondi di investimento | Geo 1 ([1]) | | |
| Strumenti finanziari derivati (saldi netti) | Geo 1 ([1]) | | |
| Altri crediti | Geo 1 ([1]) | | |

([1]) Non obbligatorio per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria.

▼M4

*Tavola 2*

**Bilancia dei Pagamenti Trimestrale e posizione Patrimoniale sull'Estero**

▼M6

***Periodicità: trimestrale***
***Primo periodo di riferimento: primo trimestre 2014***
***Termine di trasmissione: T+85 dal 2014 al 2016; T+82 dal 2017*** (2)

▼M4

| | Crediti | Debiti | Saldo |
|---|---|---|---|
| A. **Conto corrente** | | | |
| **Merci** | Geo 4 | Geo 4 | |
| Merci in generale sulla base della bilancia dei pagamenti | Geo 3 | Geo 3 | |
| Esportazioni nette di beni con operazioni di *merchanting* | Geo 3 | | |
| Beni acquistati con operazioni di *merchanting* (credito negativo) | Geo 3 | | |
| Beni venduti con operazioni di *merchanting* | Geo 3 | | |
| Oro non monetario | Geo 3 | Geo 3 | |
| Rettifiche per *branding* e commercio di quasi transito | Geo 4 | Geo 4 | |
| **Servizi** | Geo 4 | Geo 4 | |
| Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi | Geo 4 | Geo 4 | |
| Servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove (n.i.a.) | Geo 4 | Geo 4 | |
| Trasporti | Geo 4 | Geo 4 | |
| Viaggi | Geo 4 | Geo 4 | |
| Costruzioni | Geo 4 | Geo 4 | |
| Servizi assicurativi e pensionistici | Geo 4 | Geo 4 | |
| Servizi finanziari | Geo 4 | Geo 4 | |
| Servizi finanziari addebitati esplicitamente e altri servizi finanziari | Geo 3 | Geo 3 | |
| Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) | Geo 3 | Geo 3 | |
| Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale non inclusi altrove | Geo 4 | Geo 4 | |
| Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione | Geo 4 | Geo 4 | |
| Altri servizi alle imprese | Geo 4 | Geo 4 | |
| Servizi di ricerca e sviluppo | Geo 3 | Geo 3 | |

▼M4

| | Crediti | Debiti | Saldo |
|---|---|---|---|
| Servizi professionali e di consulenza manageriale | Geo 3 | Geo 3 | |
| Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese | Geo 3 | Geo 3 | |
| Servizi personali, culturali e ricreativi | Geo 4 | Geo 4 | |
| Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche non inclusi altrove | Geo 4 | Geo 4 | |
| **Redditi primari** | | | |
| **Redditi da lavoro dipendente** | Geo 4 | Geo 4 | |
| **Redditi da capitale** | | | |
| **Redditi da investimenti diretti** | | | |
| Azioni e altre partecipazioni | Geo 4 | Geo 4 | |
| Dividendi e redditi prelevati dai membri delle quasi-società | | | |
| *In imprese oggetto di investimento diretto* | Geo 3 | Geo 3 | |
| *Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)* | Geo 3 | Geo 3 | |
| *Tra imprese sorelle* | Geo 3 | Geo 3 | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| Utili reinvestiti | Geo 4 | Geo 4 | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| Strumenti di debito | Geo 4 | Geo 4 | |
| *In imprese oggetto di investimento diretto* | Geo 3 | Geo 3 | |
| *Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)* | Geo 3 | Geo 3 | |
| *Tra imprese sorelle* | Geo 3 | Geo 3 | |
| *di cui:* interessi | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| **Redditi da investimenti di portafoglio** | | | |
| Azioni, partecipazioni e quote di fondi di investimento | Geo 4 | Geo 1 | |
| Azioni e altre partecipazioni | | | |
| Dividendi | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 (4) | |
| Per settore della controparte emittente (Sec 2) | Geo 2 (1) | | |

▼M4

| | Crediti | Debiti | Saldo |
|---|---|---|---|
| Quote e partecipazioni in fondi di investimento | | | |
| Dividendi | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 (4) | |
| Per settore della controparte emittente (Sec 2) | Geo 2 (1) | | |
| Utili reinvestiti | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 (4) | |
| Per settore della controparte emittente (Sec 2) | Geo 2 (1) | | |
| Titoli di credito | | | |
| A breve termine | Geo 4 | Geo 1 | |
| Interessi | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 (4) | |
| Per settore della controparte emittente (Sec 2) | Geo 2 (1) | | |
| A lungo termine | Geo 4 | Geo 1 | |
| Interessi | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 (4) | |
| Per settore della controparte emittente (Sec 2) | Geo 2 (1) | | |
| **Altri redditi da investimenti** | Geo 4 | Geo 4 | |
| Redditi prelevati dai membri delle quasi-società | Geo 3 | Geo 3 | |
| Interessi | Geo 3 | Geo 3 | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| *di cui:* interessi sui diritti speciali di prelievo (DSP) | | Geo 1 | |
| *di cui:* interessi al lordo dei SIFIM | Geo 3 | Geo 3 | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| Redditi da investimenti da attribuire agli assicurati, da corrispondere per diritti pensionistici e in relazione a garanzie standard | Geo 3 | Geo 3 | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| **Redditi da attività di riserva** | Geo 3 | | |
| *di cui:* interessi | Geo 3 | | |

▼M4

| | Crediti | Debiti | Saldo |
|---|---|---|---|
| **Altri redditi primari** | Geo 4 | Geo 4 | |
| Amministrazioni pubbliche | Geo 3 | Geo 3 | |
| Imposte sulla produzione e sulle importazioni | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Imposte sui prodotti | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Altre imposte sulla produzione | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Contributi | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Contributi ai prodotti | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Altri contributi alla produzione | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti | Geo 3 | Geo 3 | |
| Altri settori | Geo 3 | Geo 3 | |
| Imposte sulla produzione e sulle importazioni | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Imposte sui prodotti | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Altre imposte sulla produzione | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Contributi | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Contributi ai prodotti | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Altri contributi alla produzione | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti | Geo 3 | Geo 3 | |
| **Redditi secondari** | Geo 4 | Geo 4 | |
| Amministrazioni pubbliche | Geo 3 | Geo 3 | |
| Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. | Geo 3 | Geo 3 | |
| Contributi sociali | Geo 3 | Geo 3 | |
| Prestazioni sociali | Geo 3 | Geo 3 | |
| Aiuti internazionali correnti (D74) | Geo 3 | Geo 3 | |
| *di cui:* nei confronti delle istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE) | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Trasferimenti correnti diversi (D75) | Geo 3 | Geo 3 | |

▼M4

| | Crediti | Debiti | Saldo |
|---|---|---|---|
| Risorse proprie dell'Unione basate su imposta sul valore aggiunto e reddito nazionale lordo (D76) | Istituzioni dell'Unione | Istituzioni dell'Unione | |
| Altri settori | Geo 3 | Geo 3 | |
| Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. | Geo 3 | Geo 3 | |
| Contributi sociali | Geo 3 | Geo 3 | |
| Prestazioni sociali | Geo 3 | Geo 3 | |
| Premi netti di assicurazione contro i danni | Geo 3 | Geo 3 | |
| Indennizzi di assicurazione contro i danni | Geo 3 | Geo 3 | |
| Trasferimenti correnti diversi (D75) | Geo 3 | Geo 3 | |
| *di cui:* trasferimenti personali fra famiglie residenti e non residenti | Geo 3 | Geo 3 | |
| *di cui:* rimesse dei lavoratori | Geo 4 | Geo 4 | |
| Rettifica per variazione dei diritti pensionistici | Geo 3 | Geo 3 | |

B. **Conto capitale**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conto capitale** | Geo 4 | Geo 4 | |
| Acquisizioni/cessioni lorde di attività non finanziarie non prodotte | Geo 3 | Geo 3 | |
| Trasferimenti in conto capitale | Geo 3 | Geo 3 | |
| Amministrazioni pubbliche | Geo 3 | Geo 3 | |
| Imposte in conto capitale | Geo 3 | Geo 3 | |
| Contributi agli investimenti | Geo 3 | Geo 3 | |
| Altri trasferimenti in conto capitale | Geo 3 | Geo 3 | |
| *di cui:* remissione di debiti | Geo 3 | Geo 3 | |
| Altri settori | Geo 3 | Geo 3 | |
| Imposte in conto capitale | Geo 3 | Geo 3 | |
| Contributi agli investimenti | Geo 3 | Geo 3 | |
| Altri trasferimenti in conto capitale | Geo 3 | Geo 3 | |
| *di cui:* remissione di debiti | Geo 3 | Geo 3 | |

▼M4

| | Acquisizione netta di attività finanziarie | Incremento netto delle passività | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| C. **Conto finanziario** | | | |
| **Conto finanziario** | Geo 1 | Geo 1 | |
| **Investimenti diretti** | Geo 4 | Geo 4 | |
| Azioni e altre partecipazioni | Geo 4 | Geo 4 | |
| Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti | | | |
| *In imprese oggetto di investimento diretto* | Geo 3 | Geo 3 | |
| *Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)* | Geo 3 | Geo 3 | |
| *Tra imprese sorelle* | Geo 3 | Geo 3 | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| Quotate | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| Non quotate | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| Altro (ad esempio, beni immobili) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| Utili reinvestiti | Geo 4 | Geo 4 | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| Strumenti di debito | Geo 4 | Geo 4 | |
| *In imprese oggetto di investimento diretto* | Geo 3 | Geo 3 | |
| *Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)* | Geo 3 | Geo 3 | |
| *Tra imprese sorelle* | Geo 3 | Geo 3 | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | |
| **Investimenti di portafoglio** | Geo 4 | Geo 1 | |
| Azioni, partecipazioni e quote di fondi di investimento | Geo 4 | Geo 1 | |
| Azioni e altre partecipazioni | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 (4) | |
| Quotate | Geo 2 (1) | Geo 1 (1) | |
| Non quotate | Geo 2 (1) | Geo 1 (1) | |
| Per settore della controparte emittente (Sec 2) | | | |
| Quotate | Geo 2 (1) | | |
| Non quotate | Geo 2 (1) | | |

▼M4

| | Acquisizione netta di attività finanziarie | Incremento netto delle passività | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| Quote e partecipazioni in fondi di investimento | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 (4) | |
| *di cui:* utili reinvestiti | Geo 3 | Geo 1 (4) | |
| Per settore della controparte emittente (Sec 2) | Geo 2 (1) | | |
| *di cui:* utili reinvestiti | Geo 2 (1) | | |
| Titoli di credito | | | |
| A breve termine | Geo 4 | Geo 1 | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 (4) | |
| Per settore della controparte emittente (Sec 2) | Geo 2 (1) | | |
| A lungo termine | Geo 4 | Geo 1 | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 (4) | |
| Per settore della controparte emittente (Sec 2) | Geo 2 (1) | | |
| **Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti** | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | | | Geo 3 |
| **Altri investimenti** | Geo 4 | Geo 4 | |
| Per settore residente (Sec 1) | Geo 4 | Geo 4 | |
| Altre partecipazioni | Geo 3 | Geo 3 | |
| Biglietti, monete e depositi | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | | | |
| A breve termine | Geo 3 | Geo 3 | |
| A lungo termine | Geo 3 | Geo 3 | |
| Prestiti | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | | | |
| A breve termine | Geo 3, FMI | Geo 3, FMI | |
| A lungo termine | Geo 3, FMI | Geo 3, FMI | |
| Assicurazioni, pensioni e garanzie standard | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 | Geo 3 | |

▼M4

| | Acquisizione netta di attività finanziarie | Incremento netto delle passività | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| Crediti commerciali e anticipazioni | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | | | |
| A breve termine | Geo 3 | Geo 3 | |
| A lungo termine | Geo 3 | Geo 3 | |
| Altri conti attivi e passivi | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | | | |
| A breve termine | Geo 3 | Geo 3 | |
| A lungo termine | Geo 3 | Geo 3 | |
| Diritti speciali di prelievo | | Geo 1 | |
| **Attività di riserva** | Geo 3 | | |

D. **Saldi contabili**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei beni e dei servizi | | | Geo 4 |
| Saldo del conto corrente | | | Geo 1 |
| Accreditamento (+) / indebitamento (–) (saldo del conto corrente e del conto capitale) | | | Geo 1 |
| Accreditamento (+) / indebitamento (–) (saldo del conto finanziario) | | | Geo 1 |
| Errori e omissioni nette | | | Geo 1 |

E. **Posizione patrimoniale sull'estero**

| | Attività | | | Passività | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Posizioni | Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio | Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo | Posizioni | Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio | Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo |
| **Conto finanziario** | Geo 1 | | | Geo 1 | | |
| **Investimenti diretti** | Geo 4 ([3]) | | | Geo 4 ([3]) | | |
| Azioni e altre partecipazioni | Geo 4 ([1]) | Geo 2 ([1]) | Geo 2 ([1]) | Geo 4 ([1]) | Geo 2 ([1]) | Geo 2 ([1]) |
| *In imprese oggetto di investimento diretto* | Geo 2 ([1]) | | | Geo 2 ([1]) | | |
| *Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)* | Geo 2 ([1]) | | | Geo 2 ([1]) | | |

▼M4

| | Attività | | | Passività | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Posizioni | Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio | Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo | Posizioni | Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio | Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo |
| *Tra imprese sorelle* | Geo 2 (1) | | | Geo 2 (1) | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 2 (1) | | | Geo 2 (1) | | |
| Quotate | Geo 2 (1) | | | Geo 2 (1) | | |
| Non quotate | Geo 2 (1) | | | Geo 2 (1) | | |
| Altro (ad esempio, beni immobili) | Geo 2 (1) | | | Geo 2 (1) | | |
| *Strumenti di debito* | Geo 4 (3) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 4 (3) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) |
| *In imprese oggetto di investimento diretto* | Geo 2 (1) | | | Geo 2 (1) | | |
| *Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)* | Geo 2 (1) | | | Geo 2 (1) | | |
| *Tra imprese sorelle* | Geo 2 (1) | | | Geo 2 (1) | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 2 (1) | | | Geo 2 (1) | | |
| **Investimenti di portafoglio** | Geo 4 (3) | | | Geo 1 | | |
| Azioni, partecipazioni e quote di fondi di investimento | Geo 4 (3) | | | Geo 1 | | |
| Azioni e altre partecipazioni | | | | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 (3) | | | Geo 1 (4) | | |
| Quotate | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 1 (1) | Geo 1 (1) | Geo 1 (1) |
| Non quotate | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 1 (1) | Geo 1 (1) | Geo 1 (1) |
| Per settore della controparte emittente (Sec 2) | | | | | | |
| Quotate | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | | | |
| Non quotate | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | | | |
| Quote e partecipazioni in fondi di investimento | | | | | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 1 (1) | Geo 1 (1) | Geo 1 (1) |
| Per settore della controparte emittente (Sec 2) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | | | |
| Titoli di credito | | | | | | |
| A breve termine | Geo 4 (3) | | | Geo 1 | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 (3) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 1 (4) | Geo 1 (1) | Geo 1 (1) |
| Per settore della controparte emittente (Sec 2) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | | | |

▼M4

| | Attività | | | Passività | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Posizioni | Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio | Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo | Posizioni | Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio | Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo |
| Per valuta: | | | | | | |
| Euro | Geo 2 (1) | | | Geo 1 (1) | | |
| Dollaro statunitense | Geo 2 (1) | | | Geo 1 (1) | | |
| Altre valute | Geo 2 (1) | | | Geo 1 (1) | | |
| A lungo termine | Geo 4 (3) | | | Geo 1 | | |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 (3) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 1 (4) | Geo 1 (1) | Geo 1 (1) |
| Con scadenza pari o inferiore a un anno | | | | Geo 1 (1) | | |
| Con scadenza superiore a un anno | | | | Geo 1 (1) | | |
| Per settore della controparte emittente (Sec 2) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | | | |
| Con scadenza pari o inferiore a un anno | Geo 2 (1) | | | | | |
| Con scadenza superiore a un anno | Geo 2 (1) | | | | | |
| Per valuta: | | | | | | |
| Euro | Geo 2 (1) | | | Geo 1 (1) | | |
| Dollaro statunitense | Geo 2 (1) | | | Geo 1 (1) | | |
| Altre valute | Geo 2 (1) | | | Geo 1 (1) | | |

▼M6

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti** | Geo 2 (1) | | | Geo 2 (1) | | Geo 2 (1) |
| Per settore residente (Sec 2) | | | | | | |

▼M4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Altri investimenti** | Geo 4 (3) | | | Geo 4 (3) | | |
| Per settore residente (Sec 1) | Geo 4 (3) | | | Geo 4 (3) | | |
| Per settore residente (Sec 2) | | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) |
| Altre partecipazioni | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) | Geo 2 (1) |
| Biglietti, monete e depositi | Geo 4 (3) | Geo 2 (1) | | Geo 4 (3) | Geo 2 (1) | |
| Per settore residente (Sec 2) | | | | | | |
| A breve termine | Geo 3 (3) | | | Geo 3 (3) | | |
| A lungo termine | Geo 3 (3) | | | Geo 3 (3) | | |
| Prestiti | Geo 4 (3) | Geo 2 (1) | | Geo 4 (3) | Geo 2 (1) | |

▼M4

| | Attività | | | Passività | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Posizioni | Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio | Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo | Posizioni | Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio | Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo |
| Per settore residente (Sec 2) | | | | | | |
| A breve termine | Geo 3 ([3]), FMI | | | Geo 3 ([3]), FMI | | |
| A lungo termine | Geo 3 ([3]), FMI | | | Geo 3 ([3]), FMI | | |
| Assicurazioni, pensioni e garanzie standard | | Geo 2 ([1]) | Geo 2 ([1]) | | Geo 2 ([1]) | Geo 2 ([1]) |
| Per settore residente (Sec 2) | Geo 3 ([3]) | | | Geo 3 ([3]) | | |
| Crediti commerciali e anticipazioni | Geo 4 ([3]) | Geo 2 ([1]) | | Geo 4 ([3]) | Geo 2 ([1]) | |
| Per settore residente (Sec 2) | | | | | | |
| A breve termine | Geo 3 ([3]) | | | Geo 3 ([3]) | | |
| A lungo termine | Geo 3 ([3]) | | | Geo 3 ([3]) | | |
| Altri conti attivi e passivi | | Geo 2 ([1]) | | | Geo 2 ([1]) | |
| Per settore residente (Sec 2) | | | | | | |
| A breve termine | Geo 3 ([3]) | | | Geo 3 ([3]) | | |
| A lungo termine | Geo 3 ([3]) | | | Geo 3 ([3]) | | |
| Diritti speciali di prelievo | | | | Geo 1 | Geo 1 ([1]) | |

([1]) Non obbligatorio per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria.
([2]) ►M6 La transizione verso T+82 non è obbligatoria per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria. ◄
([3]) La disaggregazione geografica sarà obbligatoria per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria dal 2019 in poi.
([4]) La disaggregazione per settore istituzionale di livello 1 (Sec 1), e non Sec 2, è obbligatoria per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria.

*Tavola 3*

**Scambi internazionali di servizi**

***Termine di trasmissione: T+9 mesi***
***Periodicità: annuale***
***Primo periodo di riferimento: 2013***

| | Crediti | Debiti | Saldo |
|---|---|---|---|
| **Redditi da lavoro dipendente** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **Trasferimenti personali** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Rimesse dei lavoratori | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **SERVIZI** | Geo 6 | Geo 6 | Geo 6 |
| Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |

▼M4

| | Crediti | Debiti | Saldo |
|---|---|---|---|
| Servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **Trasporti** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto marittimo | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto marittimo di passeggeri | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto marittimo di merci | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altro | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto aereo | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto aereo di passeggeri | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto aereo di merci | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altro | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altri modi di trasporto | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Passeggeri | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Merci | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altro | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| *Classificazione estesa di «Altri modi di trasporto»* | | | |
| Trasporto spaziale | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto ferroviario | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto ferroviario di passeggeri | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto ferroviario di merci | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altro | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto su strada | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto di passeggeri su strada | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto di merci su strada | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altro | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto per vie d'acqua interne | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto di merci per vie d'acqua interne | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altro | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasporto mediante condotte | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trasmissione di energia elettrica | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi postali e di corriere | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **Viaggi** | | | |
| Viaggi d'affari | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Acquisti di beni e servizi da parte di lavoratori stagionali e frontalieri e di altri lavoratori a breve termine | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altri viaggi d'affari | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |

▼M4

| | Crediti | Debiti | Saldo |
|---|---|---|---|
| Viaggi per motivi personali | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Spese per motivi di salute | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Spese per motivi d'istruzione | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altri viaggi per motivi personali | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **Costruzioni** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Costruzioni all'estero | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Costruzioni nell'economia segnalante | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **Servizi assicurativi e pensionistici** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Assicurazioni dirette | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Assicurazioni sulla vita | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Assicurazioni di merci | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altre assicurazioni dirette | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Riassicurazioni | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi ausiliari delle attività assicurative | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi pensionistici e servizi di garanzie standard | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi pensionistici | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi di garanzie standard | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **Servizi finanziari** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi finanziari addebitati esplicitamente e altri servizi finanziari | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) | Geo 3 | Geo 3 | Geo 3 |
| **Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi di telecomunicazione | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi informatici | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi di informazione | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi delle agenzie di stampa | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altri servizi di informazione | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **Altri servizi alle imprese** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi di ricerca e sviluppo | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Attività intraprese su base sistematica per accrescere le conoscenze | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Prestazione di servizi di ricerca e sviluppo generalistici e personalizzati | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |

▼M4

| | Crediti | Debiti | Saldo |
|---|---|---|---|
| Altri | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi professionali e di consulenza manageriale | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi legali e contabili, consulenza gestionale e pubbliche relazioni | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi legali | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi di architettura | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi di ingegneria | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi scientifici e altri servizi tecnici | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| *di cui:* trattamento dei rifiuti e disinquinamento | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi di leasing operativo | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi connessi al commercio | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altri servizi alle imprese non inclusi altrove | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **Servizi personali, culturali e ricreativi** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi audiovisivi e connessi | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altri servizi personali, culturali e ricreativi | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi sanitari | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi di istruzione | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Servizi culturali e ricreativi | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altri servizi personali | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche n.i.a.** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Ambasciate e consolati | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Agenzie e unità militari | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Altri beni e servizi delle amministrazioni pubbliche | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |

▼M4

*Tavola 4*

**Investimenti diretti all'estero – operazioni (compresi i redditi)**

*Tavola 4.1 Investimenti diretti all'estero – Operazioni*

***Termine di trasmissione T+9 mesi***
***Periodicità annuale***
***Primo periodo di riferimento 2013***

| | Saldo netto | Acquisizione netta di attività finanziarie | Incremento netto delle passività |
|---|---|---|---|
| **TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI** | | | |
| ▼M6 | | | |
| **Investimenti diretti all'estero (IDE) — Operazioni** | Geo 6 | **Geo 6** (2) | **Geo 6** (2) |
| ▼M4 | | | |
| **IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **IDE - Utili reinvestiti** | Geo 5 | Geo 5 | |
| **IDE - Strumenti di debito** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| ▼M6 | | | |
| **Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) — Operazioni** | Geo 6 | **Geo 6** (2) | **Geo 6** (2) |
| ▼M4 | | | |
| **IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| *di cui:* l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE | Geo 5 | | |
| **IDES - Utili reinvestiti** | Geo 5 | | Geo 5 |
| **IDES - Strumenti di debito** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |

▼M4

| | Saldo netto | Acquisizione netta di attività finanziarie | Incremento netto delle passività |
|---|---|---|---|
| *di cui:* l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE | Geo 5 | | |
| **SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI** | | | |
| **Investimenti diretti all'estero (IDE) – Operazioni** (1) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) – Operazioni** (1) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |

(1) Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.
►M6 (2) Geo 6: Geo 6 in grassetto, obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi. ◄

*Tavola 4.2 Investimenti diretti all'estero - Redditi*

***Termine di trasmissione: T+9 mesi***
***Periodicità: annuale***
***Primo periodo di riferimento: 2013***

| | Saldo | Crediti | Debiti |
|---|---|---|---|
| **TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI** | | | |
| ▼M6 | | | |
| **Investimenti diretti all'estero (IDE) — Redditi** | Geo 6 | **Geo 6** (2) | **Geo 6** (2) |
| ▼M4 | | | |
| **IDE - Dividendi** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **IDE - Utili reinvestiti** | Geo 5 | Geo 5 | |
| **IDE - Interessi** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE – Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| ▼M6 | | | |
| **Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) — Redditi** | Geo 6 | **Geo 6** (2) | **Geo 6** (2) |
| ▼M4 | | | |
| **IDES - Dividendi** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| *di cui:* l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro | Geo 5 | | |

▼M4

| | Saldo | Crediti | Debiti |
|---|---|---|---|
| l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE | Geo 5 | | |
| **IDES - Utili reinvestiti** | Geo 5 | | Geo 5 |
| **IDES - Interessi** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES – Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| *di cui:* l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE | Geo 5 | | |
| **SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI** | | | |
| **Investimenti diretti all'estero (IDE) – Redditi** (1) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) – Redditi** (1) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |

(1) Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.
►M6 (2) Geo 6: Geo 6 in grassetto, obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi. ◄

*Tavola 4.3 Disaggregazione geografica e per attività*

***Termine di trasmissione: T+21 mesi***
***Periodicità: annuale***
***Primo periodo di riferimento: 2013***

| | Tipo di dati | Disaggregazione geografica | Disaggregazione per attività NACE Rev.2 |
|---|---|---|---|
| **TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI** | | | |
| **Investimenti diretti all'estero (IDE)** | Saldo netto | Geo 5 | Livello 1 |
| | | Geo 4 | Livello 2 |
| **Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)** | Saldo netto | Geo 5 | Livello 1 |
| | | Geo 4 | Livello 2 |
| **Redditi da investimenti diretti** | Crediti, debiti, saldo | Geo 5 | Livello 1 |
| | | Geo 4 | Livello 2 |
| **SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI** | | | |
| **Investimenti diretti all'estero (IDE)** (1) | Saldo netto | Geo 5 | Livello 1 |
| **Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)** (1) | Saldo netto | Geo 5 | Livello 1 |
| **Redditi da investimenti diretti** (1) | Crediti, debiti, saldo | Geo 5 | Livello 1 |

(1) Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.

▼M4

*Tavola 5*

**Investimenti diretti all'estero - posizioni**

***Tavola 5.1 Investimenti diretti all'estero - Posizioni***

***Termine di trasmissione: T+9 mesi***
***Periodicità: annuale***
***Primo periodo di riferimento: 2013***

| | Saldo netto | Attività | Passività |
|---|---|---|---|
| **TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI** | | | |
| ▼M6 | | | |
| **Investimenti diretti all'estero (IDA)** | Geo 6 | **Geo 6** [1] | **Geo 6** [1] |
| ▼M4 | | | |
| **IDE – Azioni e partecipazioni** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **IDE - Strumenti di debito** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| ▼M6 | | | |
| **Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)** | Geo 6 | **Geo 6** [1] | **Geo 6** [1] |
| ▼M4 | | | |
| **IDES – Azioni e partecipazioni** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| *di cui:* l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE | Geo 5 | | |
| **IDES - Strumenti di debito** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| *di cui:* l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE | Geo 5 | | |
| **SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI** | | | |
| **Investimenti diretti all'estero (IDE)** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| **Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)** | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |

▼M6

[1] Geo 6: Geo 6 in grassetto, obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.

▼M4

*Tavola 5.2 Investimenti diretti all'estero - Posizioni - Disaggregazione geografica e per attività*

***Termine di trasmissione: T+21 mesi***
***Periodicità: annuale***
***Primo periodo di riferimento: 2013***

| | Tipo di dati | Disaggregazio-ne geografica | Disaggregazio-ne per attività NACE Rev. 2 |
|---|---|---|---|
| **TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI** | | | |
| **Investimenti diretti all'estero (IDE)** | Posizioni nette | Geo 5 | Livello 1 |
| | | Geo 4 | Livello 2 |
| **Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)** | Posizioni nette | Geo 5 | Livello 1 |
| | | Geo 4 | Livello 2 |
| **SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI** | | | |
| **Investimenti diretti all'estero (IDE)** | Posizioni nette | Geo 5 | Livello 1 |
| **Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)** | Posizioni nette | Geo 5 | Livello 1 |

*Tavola 6*

▼M5

**Livelli di disaggregazione geografica**

| GEO 1 | GEO 2 | GEO 3 |
|---|---|---|
| RESTO DEL MONDO | RESTO DEL MONDO | RESTO DEL MONDO |
| | Intra area euro | INTRA UNIONE |
| | Extra area euro | EXTRA UNIONE |
| | | Intra area euro |
| | | Extra area euro |

| GEO 4 | GEO 5 | GEO 6 |
|---|---|---|
| RESTO DEL MONDO | RESTO DEL MONDO | RESTO DEL MONDO |
| | EUROPA | EUROPA |
| Stati membri dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro ([1]) | Belgio | Belgio |
| | Bulgaria | Bulgaria |
| | Repubblica ceca | Repubblica ceca |
| | Danimarca | Danimarca |
| | Germania | Germania |
| | Estonia | Estonia |
| | Irlanda | Irlanda |

▼**M5**

| | | |
|---|---|---|
| | Grecia | Grecia |
| | Spagna | Spagna |
| | Francia | Francia |
| | Croazia | Croazia |
| | Italia | Italia |
| | Cipro | Cipro |
| | Lettonia | Lettonia |
| | Lituania | Lituania |
| | Lussemburgo | Lussemburgo |
| | Ungheria | Ungheria |
| | Malta | Malta |
| | Paesi Bassi | Paesi Bassi |
| | Austria | Austria |
| | Polonia | Polonia |
| | Portogallo | Portogallo |
| | Romania | Romania |
| | Slovenia | Slovenia |
| | Slovacchia | Slovacchia |
| | Finlandia | Finlandia |
| | Svezia | Svezia |
| | Regno Unito | Regno Unito |
| | Islanda | Islanda |
| | Liechtenstein | Liechtenstein |
| | Svizzera | Norvegia |
| Norvegia | Svizzera | Svizzera |
| | ALTRI PAESI EUROPEI | ALTRI PAESI EUROPEI |
| | | Albania |
| | | Andorra |
| | | Bielorussia |
| | | Bosnia-Erzegovina |
| | | Isole Færøer |
| | | Gibilterra |
| | | Guernsey |

▼**M5**

| | | |
|---|---|---|
| | | Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) |
| | | Isola di Man |
| | | Jersey |
| | | Ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
| | | Moldova |
| | | Montenegro |
| Russia | Russia | Russia |
| | | Serbia |
| | | San Marino |
| | Turchia | Turchia |
| | | Ucraina |
| | AFRICA | AFRICA |
| | AFRICA SETTENTRIONALE | AFRICA SETTENTRIONALE |
| | | Algeria |
| | Egitto | Egitto |
| | | Libia |
| | Marocco | Marocco |
| | | Tunisia |
| | ALTRI PAESI DELL'AFRICA | ALTRI PAESI DELL'AFRICA |
| | | Angola |
| | | Benin |
| | | Botswana |
| | | Territorio britannico dell'Oceano Indiano |
| | | Burkina Faso |
| | | Burundi |
| | | Camerun |
| | | Capo Verde |
| | | Repubblica centrafricana |
| | | Ciad |
| | | Comore |
| | | Congo |

▼**M5**

| | | |
|---|---|---|
| | | Costa d'Avorio |
| | | Repubblica democratica del Congo |
| | | Gibuti |
| | | Guinea equatoriale |
| | | Eritrea |
| | | Etiopia |
| | | Gabon |
| | | Gambia |
| | | Ghana |
| | | Guinea |
| | | Guinea-Bissau |
| | | Kenya |
| | | Lesotho |
| | | Liberia |
| | | Madagascar |
| | | Malawi |
| | | Mali |
| | | Mauritania |
| | | Maurizio |
| | | Mozambico |
| | | Namibia |
| | | Niger |
| | Nigeria | Nigeria |
| | Sudafrica | Sudafrica |
| | | Ruanda |
| | | Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha |
| | | Sao Tomé & Principe |
| | | Senegal |
| | | Seychelles |
| | | Sierra Leone |
| | | Somalia |
| | | Sudan |

▼**M5**

| | | |
|---|---|---|
| | | Sud Sudan |
| | | Swaziland |
| | | Tanzania |
| | | Togo |
| | | Uganda |
| | | Zambia |
| | | Zimbabwe |
| | AMERICA | AMERICA |
| | PAESI DELL'AMERICA SETTENTRIONALE | PAESI DELL'AMERICA SETTENTRIONALE |
| Canada | Canada | Canada |
| | | Groenlandia |
| Stati Uniti | Stati Uniti | Stati Uniti |
| | PAESI DELL'AMERICA CENTRALE | PAESI DELL'AMERICA CENTRALE |
| | | Anguilla |
| | | Antigua e Barbuda |
| | | Aruba |
| | | Bahamas |
| | | Barbados |
| | | Belize |
| | | Bermuda |
| | | Bonaire, Saint Eustatius e Saba |
| | | Isole Vergini britanniche |
| | | Isole Cayman |
| | | Costa Rica |
| | | Cuba |
| | | Curaçao |
| | | Dominica |
| | | Repubblica dominicana |
| | | El Salvador |
| | | Grenada |
| | | Guatemala |
| | | Haiti |

▼**M5**

| | | |
|---|---|---|
| | | Honduras |
| | | Giamaica |
| | Messico | Messico |
| | | Montserrat |
| | | Nicaragua |
| | | Panama |
| | | Saint Kitts e Nevis |
| | | Santa Lucia |
| | | Sint Maarten |
| | | Saint Vincent e Grenadine |
| | | Trinidad e Tobago |
| | | Isole Turks e Caicos |
| | | Isole Vergini americane |
| | PAESI DELL'AMERICA MERIDIONALE | PAESI DELL'AMERICA MERIDIONALE |
| | Argentina | Argentina |
| | | Brasile |
| Bolivia | Brasile | Brasile |
| | Cile | Cile |
| | | Colombia |
| | | Ecuador |
| | | Isole Falkland |
| | | Guyana |
| | | Paraguay |
| | | Perù |
| | | Suriname |
| | Uruguay | Uruguay |
| | Venezuela | Venezuela |
| | ASIA | ASIA |
| | PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE | PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE |
| | STATI DEL GOLFO | STATI DEL GOLFO |

▼**M5**

| | | |
|---|---|---|
| | | Bahrein |
| | | Iraq |
| | | Kuwait |
| | | Oman |
| | | Qatar |
| | | Arabia Saudita |
| | | Emirati arabi uniti |
| | | Yemen |
| | ALTRI PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE | ALTRI PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE |
| | | Armenia |
| | | Azerbaigian |
| | | Georgia |
| | | Israele |
| | | Giordania |
| | | Libano |
| | | Territorio palestinese |
| | | Siria |
| | ALTRI PAESI DELL'ASIA | ALTRI PAESI DELL'ASIA |
| | | Afghanistan |
| | | Bangladesh |
| | | Bhutan |
| | | Brunei Darussalam |
| | | Birmania/Myanmar |
| | | Cambogia |
| Cina | Cina | Cina |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong |
| India | India | India |
| | Indonesia | Indonesia |
| | | Iran |
| Giappone | Giappone | Giappone |
| | | Kazakhstan |
| | | Kirghizistan |

▼**M5**

| | |
|---|---|
| | Laos |
| | Macao |
| Malaysia | Malaysia |
| | Maldive |
| | Mongolia |
| | Nepal |
| | Corea del Nord |
| | Pakistan |
| Filippine | Filippine |
| Singapore | Singapore |
| Corea del Sud | Corea del Sud |
| | Sri Lanka |
| Taiwan | Taiwan |
| | Tagikistan |
| Thailandia | Thailandia |
| | Timor Leste |
| | Turkmenistan |
| | Uzbekistan |
| | Vietnam |
| OCEANIA E REGIONI POLARI | OCEANIA E REGIONI POLARI |
| | Samoa americane |
| | Guam |
| | Isole minori periferiche degli Stati Uniti |
| Australia | Australia |
| | Isole Cocos |
| | Isola Christmas |
| | Isole Heard e McDonald |
| | Isola Norfolk |
| | Figi |
| | Polinesia francese |
| | Kiribati |
| | Isole Marshall |

▼**M5**

| | | |
|---|---|---|
| | | Micronesia |
| | | Nauru |
| | | Nuova Caledonia |
| | Nuova Zelanda | Nuova Zelanda |
| | | Isole Cook |
| | | Niue |
| | | Tokelau |
| | | Marianne settentrionali |
| | | Palau |
| | | Papua Nuova Guinea |
| | | Pitcairn |
| | | Antartide |
| | | Isola Bouvet |
| | | Georgia del Sud e Sandwich australi |
| | | Terre australi e antartiche francesi |
| | | Isole Salomone |
| | | Tonga |
| | | Tuvalu |
| | | Vanuatu |
| | | Samoa |
| | | Wallis e Futuna |
| INTRA UNIONE | INTRA UNIONE | INTRA UNIONE |
| EXTRA UNIONE | EXTRA UNIONE | EXTRA UNIONE |
| Intra area euro | Intra area euro | Intra area euro |
| Extra area euro | Extra area euro | Extra area euro |
| Istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE) | Istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE) | Istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE) |
| Banca europea per gli investimenti | Banca europea per gli investimenti | Banca europea per gli investimenti |
| | Banca centrale europea (BCE) | Banca centrale europea (BCE) |
| | INTRA UNIONE NON ATTRIBUITI | INTRA UNIONE NON ATTRIBUITI |

▼M5

| | | |
|---|---|---|
| | EXTRA UNIONE NON ATTRIBUITI | EXTRA UNIONE NON ATTRIBUITI |
| Centri finanziari offshore | Centri finanziari offshore | Centri finanziari offshore |
| Organizzazioni internazionali (escluse le istituzioni dell'Unione) | Organizzazioni internazionali (escluse le istituzioni dell'Unione) | Organizzazioni internazionali (escluse le istituzioni dell'Unione) |
| Fondo monetario internazionale (FMI) | Fondo monetario internazionale (FMI) | Fondo monetario internazionale (FMI) |

([1]) Stati membri dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro: disaggregazione individuale per paese.

▼M4

*Tavola 7*

**Livelli di disaggregazione per settore istituzionale**

| Sec 1 | Sec 2 |
|---|---|
| Autorità bancarie centrali (S.121) | Autorità bancarie centrali (S.121) |
| Altre istituzioni finanziarie e monetarie | Altre istituzioni finanziarie e monetarie |
| Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) | Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) |
| Fondi comuni monetari (S.123) | Fondi comuni monetari (S.123) |
| Amministrazioni pubbliche (S.13) | Amministrazioni pubbliche (S.13) |
| Altri settori | Altri settori |
| | Società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie e monetarie (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129) |
| | Società non finanziarie, famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.11+S.14+S.15) |

*Tavola 8*

**Livelli di disaggregazione per attività economica**

| Livello 1 | Livello 2 | NACE Rev. 2 |
|---|---|---|
| | **AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA** | **sez. A** |
| **ATTIVITÀ ESTRATTIVA** | **ATTIVITÀ ESTRATTIVA** | **sez. B** |
| | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi di supporto all'estrazione | div. 06, 09 |
| **ATTIVITÀ MANIFATTURIERE** | **ATTIVITÀ MANIFATTURIERE** | **sez. C** |
| | Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | div. 10, 11, 12 |
| | TOTALE Industrie tessili + industria del legno | div. 13, 14, 16, 17, 18 |

▼M4

| Livello 1 | Livello 2 | NACE Rev. 2 |
|---|---|---|
| | Industrie tessili e dell'abbigliamento | div. 13, 14 |
| | Industria del legno, della carta, della stampa e della riproduzione | div. 16, 17, 18 |
| Prodotti petroliferi, chimici e farmaceutici, articoli in gomma e materie plastiche | TOTALE Prodotti petroliferi, chimici e farmaceutici, articoli in gomma e materie plastiche | div. 19, 20, 21, 22 |
| | Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | div. 19 |
| | Prodotti chimici | div. 20 |
| | Articoli in gomma e materie plastiche | div. 22 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica | TOTALE Prodotti in metallo + macchinari | div. 24, 25, 26, 28 |
| | Metallurgia e prodotti in metallo | div. 24, 25 |
| | Computer e prodotti di elettronica e ottica | div. 26 |
| | Macchinari e apparecchiature n.c.a. | div. 28 |
| Veicoli e altri mezzi di trasporto | TOTALE Veicoli + altri mezzi di trasporto | div. 29, 30 |
| | Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | div. 29 |
| | Altri mezzi di trasporto | div. 30 |
| | TOTALE Altre attività manifatturiere | div. 15, 23, 27, 31, 32, 33 |
| **FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA** | **FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA** | **sez. D** |
| **FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO** | **FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO** | **sez. E** |
| | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | div. 36 |
| | Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | div. 37, 38, 39 |
| **COSTRUZIONI** | **COSTRUZIONI** | **sez. F** |
| **TOTALE SERVIZI** | **TOTALE SERVIZI** | sez. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U |

▼M4

| Livello 1 | Livello 2 | NACE Rev. 2 |
|---|---|---|
| **COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI** | **COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI** | **sez. G** |
| | Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | div. 45 |
| | Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli | div. 46 |
| | Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli | div. 47 |
| **TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO** | **TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO** | **sez. H** |
| | TOTALE Trasporto e magazzinaggio | div. 49, 50, 51, 52 |
| | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | div. 49 |
| | Trasporti per vie d'acqua | div. 50 |
| | Trasporto aereo | div. 51 |
| | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | div. 52 |
| | Servizi postali e attività di corriere | div. 53 |
| **SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE** | **SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE** | **sez. I** |
| **SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** | **SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** | **sez. J** |
| | Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, altre attività d'intrattenimento | div. 59, 60 |
| | Telecomunicazioni | div. 61 |
| | Altre attività di informazione e comunicazione | div. 58, 62, 63 |
| **ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE** | **ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE** | **sez. K** |
| | Intermediazione finanziaria (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione) | div. 64 |
| | Attività delle società di partecipazione (holding) | gruppo 64.2 |
| | Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie | div. 65 |
| | Altre attività finanziarie | div. 66 |
| | **ATTIVITÀ IMMOBILIARI** | **sez. L** |

▼M4

| Livello 1 | Livello 2 | NACE Rev. 2 |
|---|---|---|
| **ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE** | **ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE** | **sez. M** |
| | Attività legali e contabilità | div. 69 |
| | Attività degli studi legali | gruppo 69.1 |
| | Contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza in materia fiscale | gruppo 69.2 |
| | Attività di sedi centrali; consulenza gestionale | div. 70 |
| | Attività di sedi centrali | gruppo 70.1 |
| | Attività di consulenza gestionale | gruppo 70.2 |
| | Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche | div. 71 |
| Ricerca scientifica e sviluppo | Ricerca scientifica e sviluppo | div. 72 |
| | Pubblicità e ricerche di mercato | div. 73 |
| | Pubblicità | gruppo 73.1 |
| | Ricerche di mercato e sondaggi di opinione | gruppo 73.2 |
| | Altre attività professionali, scientifiche e tecniche; servizi veterinari | div. 74, 75 |
| | **ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO** | **sez. N** |
| | Attività di noleggio e leasing | div. 77 |
| | Altre attività amministrative e di servizi di supporto | div. 78, 79, 80, 81, 82 |
| | **ISTRUZIONE** | **sez. P** |
| | **SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE** | **sez. Q** |
| **ATTIVITÀ ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO** | **ATTIVITÀ ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO** | **sez. R** |
| | Attività creative, artistiche e d'intrattenimento | div. 90 |
| | Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali | div. 91 |
| | Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento; attività riguardanti scommesse e case da gioco | div. 92, 93 |
| | **ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI** | **sez. S** |
| | Attività di organizzazioni associative | div. 94 |
| | Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa; altre attività di servizi personali | div. 95, 96 |
| | **Non attribuito** | |
| | **Compravendite private di beni immobili** | |
| **TOTALE DELLE ATTIVITÀ** | **TOTALE DELLE ATTIVITÀ** | |

▼M4

*ALLEGATO II*

DEFINIZIONI di cui all'articolo 10

Le definizioni di seguito fornite si basano sulla sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero («*Balance of Payments and International Investment Position Manual*») (BPM6) del FMI, sul *Sistema europeo dei conti*, sul manuale 2010 delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi («*Manual on Statistics on International Trade in Services 2010*») e sulla definizione di investimenti diretti all'estero («*Benchmark Definition of Foreign Direct Investment*») (BD4) dell'OCSE.

A. CONTO CORRENTE

Il conto corrente registra i flussi di merci, di servizi e di redditi primari e secondari tra residenti e non residenti.

1. **MERCI**

Sono registrati in tale rubrica i beni mobili oggetto di un trasferimento di proprietà tra residenti e non residenti.

1.1 **Merci in generale sulla base della bilancia dei pagamenti**

Sono registrate in tale rubrica tutte le merci la cui proprietà economica è trasferita tra un residente e un non residente e che non figurano in altre rubriche specifiche, quali beni oggetto di *merchanting* (cfr. 1.2) e oro non monetario (cfr. 1.3), o non rientrano in un servizio. Il valore delle merci in generale dovrebbe essere determinato con riferimento al valore di mercato su base FOB (free on board). Nel contributo dei paesi alla compilazione degli aggregati dell'Unione devono essere incluse le importazioni e le esportazioni di merci oggetto di commercio di quasi transito, mentre, per gli scambi all'interno dell'Unione, il paese partner dovrebbe essere definito secondo il principio della spedizione.

1.2 **Esportazioni nette di beni con operazioni di *merchanting***

Il *merchanting* è definito come l'acquisto da un non residente da parte di un residente (dell'economia segnalante) di beni che sono successivamente rivenduti a un altro non residente, senza che i beni siano fisicamente presenti nell'economia segnalante. Le esportazioni nette di beni con operazioni di *merchanting* corrispondono alla differenza tra le vendite e gli acquisti di merci oggetto di siffatte operazioni. In tale posta sono compresi i margini dell'operatore, i guadagni e le perdite in conto capitale e le variazioni delle scorte dei beni oggetto di *merchanting*.

1.2.1 I **beni acquistati con operazioni di *merchanting*** sono indicati come esportazione/credito negativo dell'economia del soggetto che effettua l'operazione.

1.2.2 La vendita di beni figura tra i **beni venduti con operazioni di *merchanting*** come esportazione/credito positivo dell'economia del soggetto che effettua l'operazione.

1.3 **Oro non monetario**

L'oro non monetario comprende tutto l'oro diverso dall'oro monetario. L'oro monetario è di proprietà delle autorità monetarie ed è detenuto come *Attività di riserva* (cfr. 6.5.1). L'oro non monetario può assumere la forma di oro fisico (monete, lingotti o barre con titolo di almeno 995/1 000, compreso l'oro detenuto in conti in oro allocated), polvere d'oro e oro in altra forma grezza o semilavorata.

▼M4

1.4 **Rettifiche per *branding* e commercio di quasi transito**

Nel commercio di quasi transito i beni sono importati in uno Stato membro, sdoganati per la libera circolazione all'interno dell'Unione (e assoggettati a dazi all'importazione) da un'entità non considerata come unità istituzionale residente e successivamente trasferiti verso un altro Stato membro. Lo Stato membro interessato dal commercio di quasi transito deve registrare la differenza tra il valore delle *merci in generale* dichiarate allorché i beni sono inizialmente importati da un paese terzo e il loro valore allorché sono trasferiti verso un altro Stato membro. La disaggregazione geografica dovrebbe essere operata sulla base del paese di residenza dell'impresa madre controllante l'impresa che espleta la procedura doganale connessa a tali merci nell'economia segnalante.

2. **SERVIZI**

I servizi sono il risultato di una attività di produzione che modifica le condizioni delle unità di consumo o agevola lo scambio di prodotti o di attività finanziarie. Generalmente, i servizi non sono entità distinte, su cui è possibile vantare diritti di proprietà, e non possono essere separati dalla rispettiva produzione.

2.1 **Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi**

I servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi riguardano le operazioni di lavorazione, assemblaggio, etichettatura, confezionamento, ecc., eseguite da imprese che non sono proprietarie dei beni in questione. Alla fabbricazione provvede un'entità che percepisce un compenso dal proprietario. Poiché non si ha trasferimento della proprietà dei beni, non si registra alcuna operazione relativa a merci in generale tra l'impresa di lavorazione e il proprietario. Il valore del compenso dei servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi non è necessariamente pari alla differenza tra il valore dei beni trasferiti per essere sottoposti a lavorazione e il valore dei beni dopo la lavorazione. Sono escluse le operazioni di assemblaggio di elementi prefabbricati (comprese nella rubrica *Costruzioni*) e le operazioni di etichettatura e di imballaggio accessorie al trasporto (incluse nella rubrica *Trasporti*).

2.2 **Servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove**

Tra i servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove figurano le attività di manutenzione e di riparazione svolte da residenti su beni di proprietà di non residenti (e viceversa). Le riparazioni possono essere eseguite presso il riparatore o altrove. Il valore di tali servizi comprende tutte le parti e i materiali forniti dal riparatore e inclusi nelle spese di manutenzione e di riparazione. Le parti e i materiali fatturati separatamente dovrebbero essere inclusi tra le merci in generale. Rientrano in tale rubrica la manutenzione e la riparazione di navi, aeromobili e altri mezzi di trasporto. La pulizia dei mezzi di trasporto è esclusa in quanto rientra nei servizi di trasporto. La manutenzione e la riparazione di opere edili sono escluse perché rientrano nella rubrica *Costruzioni*. La manutenzione e la riparazione di computer sono escluse in quanto comprese nella rubrica *Servizi informatici*.

2.3 **Trasporti**

Il trasporto è il movimento di persone e di cose da un luogo a un altro, compresi i relativi servizi di supporto e ausiliari. Nei trasporti rientrano anche i servizi postali e di corriere. I servizi di trasporto sono registrati nella bilancia dei pagamenti quando sono prestati da residenti di una economia a favore di residenti di un'altra economia. I trasporti possono essere classificati secondo:

a) il modo di trasporto: trasporto marittimo, trasporto aereo o altri modi di trasporto (gli altri modi di trasporto possono essere ulteriormente disaggregati in: trasporto ferroviario, trasporto su strada, trasporto per vie d'acqua interne, trasporto mediante condotte, trasporto spaziale e trasmissione di energia elettrica);

▼M4

b) ciò che viene trasportato: trasporto di passeggeri, trasporto di merci e altro trasporto (comprendente i servizi di supporto e ausiliari, quali il carico e lo scarico di container, il deposito e magazzinaggio, il confezionamento e l'imballaggio, la pulizia dei mezzi di trasporto effettuata nei porti e negli aeroporti).

2.3.1 **Trasporto marittimo**

Sono compresi tutti i servizi di trasporto via mare. È richiesta una disaggregazione in *Trasporto marittimo di passeggeri*, *Trasporto marittimo di merci* e *Altro trasporto marittimo*.

2.3.2 **Trasporto aereo**

Sono compresi tutti i servizi di trasporto per via aerea. È richiesta una disaggregazione in *Trasporto aereo di passeggeri*, *Trasporto aereo di merci* e *Altro trasporto aereo*.

2.3.3 **Altri modi di trasporto**

Sono compresi tutti i servizi di trasporto non prestati via mare o per via aerea. È richiesta una disaggregazione in *Trasporto di passeggeri*, *Trasporto di merci* e *Altro trasporto.* Per la rubrica *Altro trasporto* va fornita una classificazione più estesa come di seguito specificato.

2.3.3.1 **Trasporto spaziale** - Sono inclusi i lanci di satelliti da parte di imprese commerciali per conto dei proprietari dei satelliti (quali le società di telecomunicazioni) e altre attività svolte da operatori di veicoli spaziali, quale il trasporto di beni e persone per esperimenti scientifici. Sono inclusi anche i trasporti spaziali di passeggeri e gli esborsi sostenuti da un'economia per far viaggiare i propri residenti su veicoli spaziali di un'altra economia.

2.3.3.2 **Trasporto ferroviario** – Servizio di trasporto prestato mediante l'uso di carrozze ferroviarie. È richiesta un'ulteriore disaggregazione in *Trasporto ferroviario di passeggeri*, *Trasporto ferroviario di merci* e *Altro trasporto ferroviario.*

2.3.3.3 **Trasporto su strada** - Trasporti effettuati mediante autocarri, camion, autobus e pullman. È richiesta un'ulteriore disaggregazione in *Trasporto di passeggeri su strada*, *Trasporto di merci su strada* e *Altro trasporto su strada.*

2.3.3.4 **Trasporto per vie d'acqua interne** - Trasporti internazionali su fiumi, canali e laghi. Sono incluse le vie d'acqua interne a un paese e quelle in comune tra due o più paesi. È richiesta un'ulteriore disaggregazione in *Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne*, *Trasporto di merci per vie d'acqua interne* e *Altro trasporto per vie d'acqua interne.*

2.3.3.5 **Trasporto mediante condotte** - Trasporti internazionali mediante condotte, ad esempio, di petrolio e di altri prodotti petroliferi, di acqua e di gas. Sono esclusi i servizi di distribuzione normalmente prestati al consumatore a partire da sottostazioni (inclusi nella rubrica *Altri servizi alle imprese n.i.a.*) e il valore dei prodotti trasportati (inclusi nella rubrica *Merci in generale*).

2.3.3.6 **Trasmissione di energia elettrica** - Servizi di trasmissione di energia elettrica ad alta tensione su un insieme interconnesso di linee e relativi impianti tra i centri di produzione e i punti di riduzione della tensione dell'energia, prima di distribuirla ai consumatori o ad altri sistemi elettrici. Sono inclusi gli oneri per la trasmissione di energia elettrica, se questa è separata dal processo di produzione e di distribuzione. È esclusa la fornitura di energia elettrica, così come sono esclusi i servizi di distribuzione di energia elettrica (compresi nella sottorubrica *Altri servizi alle imprese n.i.a.* della rubrica *Altri servizi alle imprese*).

▼M4

2.3.3.7 **Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti** - Comprendono tutti gli altri servizi di trasporto che non possono essere attribuiti a nessuna delle ripartizioni dei servizi di trasporto descritte in precedenza.

2.3.4 **Servizi postali e di corriere**

I servizi postali e di corriere comprendono la raccolta, il trasporto e la consegna di lettere, giornali, periodici, opuscoli, altri stampati, colli, pacchi, ecc., inclusi i servizi allo sportello degli uffici postali e il servizio di locazione di caselle postali.

2.4 **Viaggi**

Beni e servizi acquistati in un'economia da non residenti, per uso proprio o per essere offerti a terzi, nel corso di soggiorni in tale economia (crediti), nonché beni e servizi acquistati in altre economie da residenti, per uso proprio o per essere offerti a terzi, nel corso di soggiorni in tali economie (debiti). Sono inclusi i trasporti locali (ossia i servizi di trasporto nell'economia visitata prestati da un residente in tale economia), mentre sono esclusi i trasporti internazionali (inclusi nella rubrica *Trasporto di passeggeri*). Sono esclusi anche i beni acquistati dai viaggiatori per la rivendita nella propria economia o in qualsiasi altra economia. I viaggi sono articolati in due principali suddivisioni: *Viaggi d'affari* e *Viaggi per motivi personali*.

2.4.1 **Viaggi d'affari**

I viaggi d'affari riguardano gli acquisti di beni e servizi da parte di coloro che viaggiano per motivi di lavoro. Sono inclusi anche gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati. I viaggi d'affari sono ulteriormente disaggregati in *Acquisti di beni e servizi da parte di lavoratori stagionali e frontalieri e di altri lavoratori a breve termine* e *Altri viaggi d'affari*.

2.4.1.1 **Acquisti di beni e servizi da parte di lavoratori stagionali e frontalieri e di altri lavoratori a breve termine** - Includono gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati, i cui datori di lavoro sono residenti di tale economia.

2.4.1.2 **Altri viaggi d'affari** - Comprende tutte le spese per viaggi d'affari non sostenute da lavoratori stagionali e frontalieri o da altri lavoratori a breve termine.

2.4.2 **Viaggi per motivi personali**

I viaggi per motivi personali comprendono i beni e i servizi acquistati dai viaggiatori che si recano all'estero non per ragioni d'affari, bensì per vacanze, partecipazione ad attività culturali e ricreative, visite ad amici e parenti, pellegrinaggi, istruzione e motivi di salute. I *Viaggi per motivi personali* sono ripartiti in: *Spese per motivi di salute*, *Spese per motivi d'istruzione* e *Altri viaggi per motivi personali*.

2.4.2.1 **Spese per motivi di salute** - Sono definite come il totale delle spese sostenute da quanti si spostano per ragioni mediche.

2.4.2.2 **Spese per motivi d'istruzione** - Sono definite come il totale delle spese sostenute da studenti.

2.4.2.3 **Altri viaggi per motivi personali** – Tutti gli altri viaggi che rientrano nella rubrica *Viaggi per motivi personali* non inclusi a titolo né di *Spese per motivi di salute* né di *Spese per motivi d'istruzione*.

▼M4

2.5 **Costruzioni**

Comprendono la creazione, la trasformazione, la riparazione o l'ampliamento di capitale fisso nella forma di fabbricati, miglioramenti dei terreni con lavori di ingegneria e altre opere ingegneristiche (quali strade, ponti, dighe, ecc.). Sono inclusi i correlati lavori di installazione e assemblaggio, di preparazione del cantiere e di costruzione, i servizi specializzati, quali tinteggiatura, installazione di impianti idraulici e demolizione, e la gestione di progetti di costruzione. I contratti di costruzione considerati negli scambi internazionali di servizi sono generalmente a breve termine. I progetti di costruzione su larga scala appaltati da un'impresa non residente per il cui completamento è necessario un periodo pari o superiore a un anno comportano normalmente la creazione di una filiale residente.

Le costruzioni possono essere ripartite in *Costruzioni all'estero* e *Costruzioni nell'economia segnalante*.

2.5.1 **Costruzioni all'estero**

Le costruzioni all'estero comprendono i servizi di costruzione prestati a favore di non residenti da imprese residenti nell'economia segnalante (crediti/esportazioni) e i beni e i servizi acquistati da tali imprese nell'economia ospitante (debiti/importazioni).

2.5.2 **Costruzioni nell'economia segnalante**

Le costruzioni nell'economia segnalante comprendono i servizi di costruzione prestati a favore di residenti dell'economia segnalante da imprese di costruzione non residenti (debiti) e i beni e i servizi acquistati nell'economia segnalante da tali imprese non residenti (crediti).

2.6 **Servizi assicurativi e pensionistici**

I servizi assicurativi e pensionistici comprendono: *Assicurazioni dirette*, *Riassicurazioni*, *Servizi ausiliari delle attività assicurative*, *Servizi pensionistici e servizi di garanzie standard*. Le assicurazioni dirette sono inoltre ripartite in *Assicurazioni sulla vita*, *Assicurazioni di merci* e *Altre assicurazioni dirette*. La rubrica *Servizi pensionistici e servizi di garanzie standard* è ulteriormente ripartita in *Servizi pensionistici* e *Servizi di garanzie standard*. Tali servizi sono stimati o valutati in funzione del compenso del servizio incluso nei premi totali, anziché sulla base del valore complessivo dei premi.

2.6.1 **Assicurazioni sulla vita**

Le polizze di assicurazione sulla vita prevedono versamenti periodici (o un pagamento in un'unica soluzione) a favore di un assicuratore che, in contropartita, si impegna a versare all'assicurato una somma minima pattuita o una rendita vitalizia a una certa data o anche prima, in caso di decesso dell'assicurato. L'assicurazione temporanea per il caso di morte, che garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte, ma non in altre situazioni, non è inclusa nella presente rubrica bensì nella rubrica *Altre assicurazioni dirette*.

2.6.2 **Assicurazioni di merci**

I servizi di assicurazione di merci si riferiscono all'assicurazione stipulata per le merci oggetto di esportazione o di importazione, su una base coerente con la misurazione FOB delle merci e il loro trasporto.

2.6.3 **Altre assicurazioni dirette**

Le altre assicurazioni dirette riguardano tutte le altre forme di assicurazione contro gli incidenti e contro i danni. Sono incluse le assicurazioni temporanee per il caso di morte, le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie (quando non rientrano nei regimi di sicurezza sociale delle amministrazioni pubbliche), le assicurazioni marittime, aeree e per altri tipi di trasporto, le assicurazioni contro l'incendio e altri danni alla proprietà, le assicurazioni contro le perdite finanziarie, le assicurazioni di responsabilità civile e altre assicurazioni, quali l'assicurazione viaggi o quelle relative a prestiti e carte di credito.

▼M4

2.6.4 **Riassicurazioni**

La riassicurazione è il processo con il quale viene ceduta una parte del rischio di assicurazione, spesso a operatori specializzati, in cambio di una quota proporzionale dei premi incassati. Le operazioni di riassicurazione possono riferirsi ad assicurazioni che coprono rischi molto eterogenei.

2.6.5 **Servizi ausiliari delle attività assicurative**

Comprendono le operazioni che sono strettamente legate alle attività di assicurazione e dei fondi pensione. Sono incluse le commissioni degli agenti, i servizi di agenzia e di brokeraggio, i servizi di consulenza in materia di assicurazione e pensioni, i servizi di valutazione e adeguamento, i servizi attuariali, i servizi di amministrazione delle merci assicurate recuperate e i servizi di regolamentazione e monitoraggio sugli indennizzi e i servizi di recupero.

2.6.6 **Servizi pensionistici**

I servizi pensionistici comprendono i servizi prestati da fondi istituiti allo scopo di assicurare un reddito al momento del pensionamento e di erogare prestazioni in caso di decesso o di invalidità a gruppi specifici di lavoratori dipendenti da parte di amministrazioni pubbliche o di compagnie di assicurazione per conto dei lavoratori.

2.6.7 **Servizi di garanzie standard**

Comprendono i servizi connessi ai sistemi di garanzie standard. Si tratta di accordi con i quali una parte (il garante) si impegna a rimborsare al prestatore le perdite da questi subite in caso di inadempienza del prenditore di fondi. Ne sono un esempio le garanzie di credito all'esportazione e le garanzie per prestiti a studenti.

2.7 **Servizi finanziari**

I servizi finanziari comprendono i servizi d'intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari - fatta eccezione per quelli di assicurazione e dei fondi pensione - normalmente prestati da banche e altre società finanziarie.

2.7.1 **Servizi finanziari addebitati esplicitamente e altri servizi finanziari**

Nel caso di molti servizi finanziari, quale corrispettivo per i servizi resi, sono addebitati oneri espliciti che non richiedono pertanto alcun calcolo speciale. Sono comprese le commissioni per operazioni di deposito e di prestito, le commissioni per le garanzie una tantum, le penali da riconoscere per rimborsi anticipati o ritardato pagamento, le spese di tenuta conto, gli oneri connessi a lettere di credito e a carte di credito, le commissioni e gli oneri inerenti a contratti di leasing finanziario, factoring, sottoscrizione di titoli e compensazione dei pagamenti. Sono inclusi anche i servizi di consulenza finanziaria, di custodia di attività finanziarie o di oro, di gestione di attività finanziarie, di monitoraggio, di approvvigionamento di liquidità, di assunzione di rischi diversi da un'assicurazione, di gestione di acquisizioni e di fusioni e di rating del credito, nonché i servizi borsistici o di fiduciarie. I servizi prestati dagli operatori finanziari sono compensati, in tutto o in parte, dalla differenza tra i loro prezzi di acquisto e di vendita. I margini sulle operazioni di compravendita sono inclusi tra i servizi finanziari esplicitamente addebitati e altri servizi finanziari.

2.7.2 **Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM)**

Si può considerare che gli interessi effettivi comprendano un elemento di reddito e un compenso per il servizio. Gli operatori che prestano fondi e offrono servizi di deposito riconoscono ai loro depositanti interessi a tassi inferiori a quelli degli interessi che percepiscono dai prenditori di fondi. I conseguenti margini di interesse sono utilizzati dalle società finanziarie per coprire i propri costi e realizzare un utile di gestione. Per convenzione, tali compensi indiretti in termini di interessi si applicano solo ai prestiti e ai depositi e soltanto nel caso di prestiti concessi da società finanziarie e di depositi presso società finanziarie.

▼M4

2.8 **Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale non inclusi altrove**

I compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale non inclusi altrove comprendono:

a) i corrispettivi per l'uso di diritti di proprietà (quali brevetti, marchi di fabbrica, diritti d'autore e progetti e processi industriali, compresi i segreti commerciali e il franchising) originati, oltre che da ricerca e sviluppo, anche dal marketing;

b) i corrispettivi per licenze di riproduzione o di distribuzione di proprietà intellettuale incorporata in originali o prototipi (quali diritti d'autore su libri e manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore) e dei relativi diritti (ad esempio, per esibizioni dal vivo e la trasmissione televisiva, via satellite o via cavo).

2.9 **Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione**

I servizi informatici e di telecomunicazione sono definiti in funzione della natura del servizio e non del metodo con cui sono prestati.

2.9.1 **Servizi di telecomunicazione**

I servizi di telecomunicazione comprendono la trasmissione di suoni, immagini o altre informazioni via telefono, telex, telegramma, cavi radiotelevisivi, radiotelediffusione, satellite, posta elettronica, fax, ecc., inclusi i servizi in rete alle imprese e i servizi di teleconferenza e di supporto. Non è incluso il valore delle informazioni trasportate. Sono compresi anche i servizi di telefonia mobile, i servizi Internet e i servizi di accesso in linea, inclusa la fornitura di accesso a Internet. Sono esclusi i servizi per l'installazione di apparecchi telefonici (che rientrano invece nella rubrica *Costruzioni*) e i servizi inerenti a basi di dati (inclusi nella rubrica *Servizi d'informazione*).

2.9.2 **Servizi informatici**

Comprendono i servizi relativi a hardware e/o software e i servizi di elaborazione dati. Sono inclusi anche i servizi di consulenza e di implementazione in materia di hardware e software, i servizi di manutenzione e riparazione di computer e periferiche, i servizi di ripristino, di consulenza e di assistenza in questioni connesse alla gestione delle risorse informatiche, l'analisi, la progettazione e la programmazione di sistemi chiavi in mano (inclusi la progettazione e lo sviluppo di pagine Web) e la consulenza tecnica in merito al software, le licenze di utilizzo di software generalistico, lo sviluppo, la produzione, la fornitura e la documentazione di software personalizzato, inclusi i sistemi operativi realizzati su richiesta di utenti specifici, la manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto, quali la formazione impartita nell'ambito della consulenza, i servizi di elaborazione dati, quali l'inserimento di dati, la tabulazione e l'elaborazione in time-sharing, i servizi di hosting di pagine Web (ossia la concessione di spazio su server in Internet per ospitare le pagine Web dei clienti) e la gestione di strutture informatiche. Sono esclusi i corrispettivi per licenze di riproduzione e/o di distribuzione di software, inclusi nella rubrica *Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale*. Il leasing di computer senza operatore è incluso nella rubrica *Leasing operativo*.

2.9.3 **Servizi di informazione**

Comprendono: *Servizi delle agenzie di stampa* e *Altri servizi di informazione*.

2.9.3.1 **Servizi delle agenzie di stampa** - Includono la fornitura ai mezzi di comunicazione di notizie, fotografie e articoli.

▼M4

2.9.3.2 **Altri servizi di informazione** - Includono i servizi inerenti a basi di dati — concezione di un database, memorizzazione dei dati e diffusione di dati e di basi di dati (inclusi directory ed elenchi di indirizzi) —, sia in linea sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo, e i portali di ricerca sul Web (servizi dei motori di ricerca finalizzati a cercare indirizzi Internet per i clienti che lo richiedono tramite l'inserimento di parole chiave). Sono inclusi anche gli abbonamenti diretti e non plurimi a giornali e periodici, via e-mail, trasmissione elettronica o altri mezzi, altri servizi di fornitura di contenuti in linea e i servizi di biblioteche e archivi. I giornali e i periodici in blocco sono inclusi nelle merci in generale. I contenuti scaricati sono inclusi nei servizi d'informazione se diversi da software (incluso nella rubrica *Servizi informatici*) e da audio e video (inclusi nella rubrica *Servizi audiovisivi e connessi*).

2.10 **Altri servizi alle imprese**

Comprendono: *Servizi di ricerca e sviluppo*, *Servizi professionali e di consulenza manageriale*, *Servizi tecnici, connessi al commercio e altri servizi alle imprese*.

2.10.1 **Servizi di ricerca e sviluppo**

I servizi di ricerca e sviluppo consistono nei servizi correlati alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi. In linea di principio, rientrano in questa rubrica le pertinenti attività delle scienze umane, sociali e fisiche, compreso lo sviluppo di sistemi operativi che costituiscono progressi tecnologici. È inclusa anche la ricerca commerciale nei settori farmaceutico, dell'elettronica e delle biotecnologie.

Sono compresi: 1) *Attività intraprese su base sistematica per accrescere le conoscenze* e 2) *Altri servizi di ricerca e sviluppo.*

2.10.1.1 **Attività intraprese su base sistematica per accrescere le conoscenze** - Comprendono: a) *Prestazione di servizi di ricerca e sviluppo generalistici e personalizzati* e b) *Vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo*.

2.10.1.1.a **Prestazione di servizi di ricerca e sviluppo generalistici e personalizzati** – È compresa la prestazione di servizi di ricerca e sviluppo su richiesta (personalizzati) e generalistici, escluse le vendite di diritti di proprietà (incluse nella rubrica 2.10.1.1.b) e le vendite correlate a licenze di riproduzione o di uso (incluse nella rubrica *Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale*).

2.10.1.1.b **Vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo** – Comprendono: *Brevetti*, *Diritti d'autore derivanti da ricerca e sviluppo* e *Progetti e processi industriali (compresi i segreti commerciali)*.

2.10.1.2 **Altri servizi di ricerca e sviluppo** – Comprendono altre attività di sviluppo di prodotti/processi.

2.10.2 **Servizi professionali e di consulenza manageriale**

I servizi professionali e di consulenza manageriale comprendono: 1) *Servizi legali e contabili, consulenza gestionale, servizi manageriali e pubbliche relazioni* e 2) *Pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione.*

▼M4

2.10.2.1 **Servizi legali e contabili, consulenza gestionale e pubbliche relazioni**

Comprendono: a) *Servizi legali*; b) *Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale*; c) *Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni*.

2.10.2.1.a **Servizi legali** - Comprendono i servizi legali di consulenza e di rappresentanza in qualsiasi procedimento giuridico, giudiziario e statutario, i servizi di redazione di documenti e strumenti giuridici, la consulenza in materia di certificazione e i servizi di deposito e di composizione delle controversie.

2.10.2.1.b **Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale** - Comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing di dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la compilazione di documenti fiscali.

2.10.2.1.c **Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni** - Comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di delineare la politica e la strategia aziendale e di definire la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi gli oneri di gestione, i servizi di revisione gestionale, i servizi di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con altre entità e il pubblico in generale.

2.10.2.2 **Pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione** – Comprendono la progettazione, la creazione e la commercializzazione di messaggi pubblicitari da parte di agenzie pubblicitarie, la pianificazione dei media, inclusa la compravendita di spazi pubblicitari, i servizi di esposizione prestati da fiere commerciali, la promozione di prodotti all'estero, le ricerche di mercato, il telemarketing e i sondaggi di opinione su vari argomenti.

2.10.3 **Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese**

Comprendono: 1) *Servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici*, 2) *Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario*, 3) *Servizi di leasing operativo*, 4) *Servizi connessi al commercio* e 5) *Altri servizi alle imprese non inclusi altrove.*

2.10.3.1 **Servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici**

Comprendono: a) *Servizi di architettura*, b) *Servizi di ingegneria* e c) *Servizi scientifici e altri servizi tecnici.*

2.10.3.1.a **Servizi di architettura** – Comprendono le operazioni connesse alla progettazione di edifici.

2.10.3.1.b **Servizi di ingegneria** – Comprendono la progettazione, lo sviluppo e l'utilizzo di macchine, materiali, strumenti, strutture, processi e sistemi. I servizi di questo tipo comportano l'elaborazione di progetti, piani e studi in relazione a progetti di ingegneria. È esclusa l'ingegneria mineraria (inclusa nella rubrica *Servizi accessori all'attività mineraria e all'estrazione di petrolio e di gas*).

2.10.3.1.c **Servizi scientifici e altri servizi tecnici** – Comprendono: rilevamento topografico, cartografia, collaudo e certificazione di prodotti e ispezioni tecniche.

▼M4

2.10.3.2 **Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario**

Comprendono: a) *Trattamento dei rifiuti e disinquinamento*, b) *Servizi accessori all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca* e c) *Servizi accessori all'attività mineraria e all'estrazione di petrolio e di gas*.

2.10.3.2.a **Trattamento dei rifiuti e disinquinamento** - Sono incluse le attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, le attività di risanamento e altri servizi di tutela dell'ambiente. Sono inclusi anche i servizi ambientali, quali la produzione di carbon offset o la cattura di $CO_2$, non classificati in una categoria più specifica.

2.10.3.2.b **Servizi accessori all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca** – Comprendono servizi accessori all'agricoltura quali la fornitura di macchine agricole con operatore, i servizi di raccolta, trattamento dei raccolti e lotta contro i parassiti e i servizi di presa in pensione, cura e allevamento di bestiame; sono inclusi anche i servizi di caccia, pesca, silvicoltura e abbattimento di alberi, come pure i servizi veterinari.

2.10.3.2.c **Servizi accessori all'attività mineraria e all'estrazione di petrolio e di gas** – Comprendono i servizi minerari prestati presso i giacimenti di petrolio e di gas, inclusi i servizi di perforazione, di costruzione di derrick, di riparazione e smantellamento e la cementazione delle tubazioni dei pozzi petroliferi e di gas; sono inclusi anche i servizi accessori alle attività di prospezione ed esplorazione mineraria, nonché i servizi d'ingegneria mineraria e di rilevamento geologico.

2.10.3.3 **Servizi di leasing operativo**

Il leasing operativo consiste nel noleggio di attività prodotte, sulla base di contratti che assicurano l'uso di un bene tangibile al locatario senza trasferimento a quest'ultimo dell'insieme dei rischi e dei benefici associati alla proprietà. Il leasing operativo può essere denominato locazione nel caso di fabbricati o attrezzature. I servizi di leasing operativo riguardano il noleggio, senza operatore, di navi, aeromobili e mezzi di trasporto. Sono compresi anche i contratti di leasing operativo relativi ad altri tipi di attrezzature, senza operatore, quali apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. I costi delle licenze per l'uso di beni intangibili, quali software, proprietà intellettuale, ecc., sono inclusi in rubriche specifiche (*Servizi informatici*, *Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.*, ecc.) e non come leasing operativo. Sono esclusi dai servizi di leasing operativo il leasing di linee di telecomunicazione (incluso nella rubrica *Servizi di telecomunicazione*), il noleggio di navi e aeromobili con operatore (incluso nei servizi di trasporto) e le attività di noleggio accessorie ai viaggi (incluse nella rubrica *Viaggi*).

2.10.3.4 **Servizi connessi al commercio**

I servizi connessi al commercio comprendono le commissioni sulle operazioni su beni e servizi da corrispondere a commercianti, mediatori in merci, intermediari, banditori d'asta e commissionari. Sono esclusi dai servizi connessi al commercio gli oneri di franchising (inclusi nella rubrica *Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.*), l'intermediazione su strumenti finanziari (inclusa nella rubrica *Servizi finanziari*), l'intermediazione assicurativa (inclusa nella rubrica *Servizi ausiliari delle attività assicurative*) e gli oneri relativi ai trasporti come le commissioni di agenzia (incluse nella rubrica *Trasporti*).

2.10.3.5 **Altri servizi alle imprese non inclusi altrove**

Gli altri servizi alle imprese comprendono i servizi di distribuzione di acqua, di vapore, di gas o di altri prodotti petroliferi e di fornitura di aria condizionata nel caso in cui possono essere individuati separatamente rispetto ai servizi di trasmissione, i servizi di collocamento di personale, di investigazione e vigilanza, di traduzione e di interpretariato, i servizi fotografici, di stampa e di pulizia di immobili e i servizi immobiliari.

▼M4

2.11 **Servizi personali, culturali e ricreativi**

Comprendono: *Servizi audiovisivi e connessi* e *Altri servizi personali, culturali e ricreativi.*

2.11.1 **Servizi audiovisivi e connessi**

Possono essere ulteriormente disaggregati in *Servizi audiovisivi* e *Servizi artistici connessi*. Comprendono i servizi, e i connessi compensi, in relazione alla produzione di film (su pellicola o videonastro), di programmi radiotelevisivi (in diretta o registrati) e di registrazioni musicali. Sono inclusi il noleggio di prodotti audiovisivi e di prodotti analoghi e l'accesso a canali televisivi criptati (servizi via cavo o via satellite), i prodotti audiovisivi fabbricati su larga scala acquistati o venduti per un uso a tempo indeterminato che sono forniti elettronicamente (scaricati), i compensi percepiti da artisti (attori, musicisti, ballerini), autori, compositori, ecc. Sono esclusi gli oneri o le licenze di riproduzione e/o di distribuzione di prodotti audiovisivi (inclusi nella rubrica *Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.*).

2.11.2 **Altri servizi personali, culturali e ricreativi**

Comprendono: a) *Servizi di istruzione*, b) *Servizi sanitari*, c) *Servizi culturali e ricreativi* e d) *Altri servizi personali*.

2.11.2.a **Servizi di istruzione** - Comprendono i servizi prestati tra residenti e non residenti in relazione all'istruzione, quali i corsi per corrispondenza e l'istruzione impartita con l'ausilio della televisione o di Internet, nonché da insegnanti, ecc., che prestano servizi direttamente nelle economie ospitanti.

2.11.2.b **Servizi sanitari** - Comprendono i servizi prestati da medici, infermieri, personale paramedico e simili, nonché da laboratori e servizi analoghi, sia in loco sia a distanza. Sono escluse tutte le spese sostenute dai viaggiatori per motivi di salute o di istruzione (incluse nella rubrica *Viaggi*).

2.11.2.c **Servizi culturali e ricreativi** – Comprendono i servizi in relazione a musei, scommesse e altre attività culturali, sportive e ricreative, tranne quelle che coinvolgono persone al di fuori della loro economia di residenza (incluse nella rubrica *Viaggi*).

2.11.2.d **Altri servizi personali** – Comprendono i servizi sociali, domestici, ecc.

2.12 **Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche non inclusi altrove**

Rientrano in tale rubrica tutte le operazioni delle amministrazioni pubbliche (incluse quelle delle organizzazioni internazionali) su beni e servizi che non è possibile classificare in altre rubriche. Sono incluse tutte le operazioni (sia su beni, sia su servizi) di enclave quali ambasciate, consolati, basi militari e organizzazioni internazionali con residenti delle economie nelle quali le enclave sono localizzate. Sono escluse le operazioni delle enclave con residenti della propria economia. In funzione dell'unità delle amministrazioni pubbliche che interviene nella transazione, la rubrica può essere ulteriormente disaggregata in beni e servizi oggetto di operazioni di *Ambasciate e consolati*, *Agenzie e unità militari* e *Altri beni e servizi delle amministrazioni pubbliche non inclusi altrove.*

3. **REDDITI PRIMARI**

I redditi primari rappresentano il compenso spettante alle unità istituzionali quale corrispettivo per il loro contributo al processo di produzione o per aver messo a disposizione di altre unità istituzionali attività finanziarie o risorse naturali. Comprendono *Redditi da lavoro dipendente*, *Redditi da capitale* e *Altri redditi primari*.

▼M4

3.1 **Redditi da lavoro dipendente (D1)**

I redditi da lavoro dipendente sono registrati allorché il datore di lavoro (l'unità di produzione) e il lavoratore dipendente sono residenti in economie differenti. Per l'economia ove è residente l'unità di produzione, i redditi da lavoro dipendente corrispondono al compenso complessivo in denaro o in natura (compresi i contributi versati dai datori di lavoro ai sistemi di sicurezza sociale o a compagnie di assicurazione private o a fondi pensione) riconosciuto da un'impresa residente a un lavoratore dipendente non residente quale corrispettivo per il lavoro svolto da quest'ultimo durante il periodo contabile. Per l'economia ove è residente il lavoratore, i redditi da lavoro dipendente corrispondono al compenso complessivo, in denaro o in natura, riconosciutogli da un'impresa non residente quale corrispettivo per il lavoro svolto durante il periodo contabile. È importante determinare se esiste un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore dipendente: in caso contrario, il compenso si configura come acquisto di servizi.

3.2 **Redditi da capitale**

I redditi da capitale derivano dalla proprietà da parte di un residente di un'attività finanziaria estera (credito) e, simmetricamente, dalla proprietà da parte di un non residente di un'attività finanziaria interna (debito). I redditi da capitale comprendono redditi su azioni e partecipazioni (*Dividendi*, *Redditi prelevati dai membri delle quasi-società*, *Utili reinvestiti*), redditi derivanti da crediti (*Interessi*) e redditi da investimenti da attribuire agli assicurati, da corrispondere per diritti pensionistici e in relazione a garanzie standard.

Nella bilancia dei pagamenti i redditi da capitale sono classificati inoltre, secondo la funzione del sottostante investimento, come *Investimenti diretti*, *Investimenti di portafoglio, Altri investimenti* e *Attività di riserva* e sono ulteriormente disaggregati secondo il tipo di investimento. Per le definizioni degli investimenti secondo la funzione si rinvia alla sezione relativa al conto finanziario.

Allorché sono individuabili separatamente, i guadagni e le perdite in conto capitale non sono classificati come redditi da investimenti, bensì come variazioni del valore degli investimenti dovute all'andamento dei prezzi di mercato. I flussi netti associati a strumenti derivati sui tassi di interesse sono registrati unicamente nella posta *Strumenti finanziari derivati* del conto finanziario.

3.2.1 **Interessi (D41)**

Gli interessi costituiscono una forma di redditi da capitale percepita dai proprietari di alcune attività finanziarie, ovvero depositi (AF2), titoli di credito (AF3), prestiti (AF4) e altri conti attivi (AF8), quale contropartita per aver messo tali attività a disposizione di un'altra unità istituzionale. Sono considerati interessi anche i redditi derivanti dalla detenzione e dalle assegnazioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Il conto dei redditi primari registra «interessi puri», eliminando la componente SIFIM dagli «interessi effettivi». Gli interessi sono registrati secondo il principio di competenza.

3.2.2 **Utili distribuiti dalle società (D42)**

3.2.2.1 **Dividendi (D421)**

I dividendi sono gli utili distribuiti che sono attribuiti ai proprietari di azioni (AF5) quale corrispettivo per aver messo a disposizione delle società le loro risorse finanziarie. I dividendi sono registrati nel momento in cui le azioni cominciano a essere quotate ex dividendo.

3.2.2.2 **Redditi prelevati dai membri delle quasi-società (D422)**

I redditi prelevati dai membri delle quasi-società (imprese non costituite in società che agiscono come società, ad esempio, filiali, unità residenti fittizie per i terreni e altre risorse naturali di proprietà di non residenti, joint venture, trust, ecc.) sono gli importi che i proprietari prelevano per i propri bisogni dagli utili conseguiti dalle quasi-società di loro proprietà. I redditi prelevati dai membri delle quasi-società sono registrati nel momento in cui sono effettuati i prelievi.

▼M4

3.2.3 **Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero (D43)**

Gli utili reinvestiti rappresentano la quota di competenza degli investitori diretti, proporzionale al capitale detenuto, dei redditi non distribuiti sotto forma di dividendi da consociate, società collegate e filiali estere. Essi sono definiti come la quota di competenza degli investitori diretti degli utili totali consolidati conseguiti dall'impresa di investimento diretto nel periodo di riferimento (al netto di imposte, interessi e ammortamenti), detratti i dividendi da pagare nel periodo di riferimento, anche se tali dividendi si riferiscono a utili conseguiti in periodi precedenti.

Gli utili reinvestiti sono registrati nel periodo in cui sono maturati gli utili non distribuiti.

3.2.4 **Redditi da quote di fondi di investimento (D443)**

I **redditi da investimenti da attribuire ai sottoscrittori di quote di fondi di investimento collettivo** comprendono due elementi distinti: *Dividendi (D4431)* e *Utili non distribuiti (D4432)*.

I redditi derivanti da fondi di investimento possono essere considerati come trasferiti ai sottoscrittori (o detentori di quote) di tali fondi man mano che sono conseguiti sotto forma di redditi da capitale. I fondi di investimento traggono un utile dall'investimento delle risorse finanziarie ricevute dai loro sottoscrittori. I redditi da capitale da attribuire ai sottoscrittori di quote di fondi di investimento sono definiti come la differenza tra i redditi da investimenti percepiti sul portafoglio di investimenti del fondo e le spese di gestione. Gli utili netti dei fondi di investimento, previa detrazione delle spese operative, spettano ai sottoscrittori. Nel caso in cui solo una parte degli utili netti sia distribuita ai sottoscrittori sotto forma di dividendi, gli utili non distribuiti sono considerati come attribuiti ai sottoscrittori e successivamente reinvestiti.

3.2.5 **Redditi da investimenti da attribuire agli assicurati, da corrispondere per diritti pensionistici e in relazione a sistemi di garanzie standard**

Ai fini della definizione di tale rubrica vengono esaminate separatamente le sue componenti per le quali non sono richiesti dati per la bilancia dei pagamenti.

3.2.5.1 I **redditi da investimenti da attribuire agli assicurati (D441)** corrispondono al totale dei redditi primari ricavati dall'investimento delle riserve tecniche di assicurazione. Le riserve sono quelle per le quali le imprese di assicurazione riconoscono una corrispondente passività nei confronti degli assicurati.

3.2.5.2 **Redditi da investimenti da corrispondere per diritti pensionistici (D442)**

I diritti pensionistici derivano da sistemi pensionistici a contribuzione definita o da sistemi pensionistici a prestazione definita.

3.3 **Altri redditi primari**

Sono classificati secondo il settore istituzionale dell'economia segnalante (*Amministrazioni pubbliche* o *Altri settori*) e includono le seguenti componenti: *Imposte sulla produzione e sulle importazioni*, *Contributi* e *Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti*.

3.3.1 **Imposte sulla produzione e sulle importazioni (D2)**

Le imposte sulla produzione e sulle importazioni comprendono:

3.3.1.1 Le **imposte sui prodotti (D21)** da pagare per singola unità di bene o di servizio prodotto o scambiato con l'estero. Ne sono un esempio l'imposta sul valore aggiunto, i dazi sulle importazioni, le accise e le imposte di consumo.

▼M4

3.3.1.2 Le **altre imposte sulla produzione (D29)** comprendono tutte le imposte prelevate sulle imprese a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione, incluse le tasse versate dalle imprese per ottenere licenze professionali e per l'esercizio di attività.

3.3.2 **Contributi (D3)**

Comprendono i contributi ai prodotti e gli altri contributi alla produzione.

3.3.2.1 I **contributi ai prodotti (D31)** sono erogati per singola unità di bene o di servizio prodotto.

3.3.2.2 Gli **altri contributi alla produzione (D39)** sono i contributi, diversi dai contributi ai prodotti, che le unità di produzione residenti percepiscono a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione.

3.3.3 **Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti (D45)**

Si tratta dei redditi percepiti quale corrispettivo per aver messo risorse naturali a disposizione di un'unità istituzionale non residente. Ne sono un esempio gli importi da corrispondere per l'uso di terreni, per lo sfruttamento di giacimenti di minerali o di altre risorse minerarie e per i diritti di pesca, di sfruttamento silvicolo o di pascolo. I pagamenti regolari corrisposti da coloro che sfruttano risorse naturali, come un giacimento, benché spesso descritti come royalty, sono classificati come diritti di sfruttamento di giacimenti.

4. **REDDITI SECONDARI**

Nel conto dei redditi secondari sono registrati i trasferimenti correnti tra residenti e non residenti. Un trasferimento consiste nella messa a disposizione di un'unità istituzionale, da parte di un'altra unità istituzionale, di un bene, di un servizio, di un'attività finanziaria o di un'altra attività non prodotta, senza contropartita in termini economici. I trasferimenti correnti sono tutti i trasferimenti diversi dai trasferimenti in conto capitale.

I trasferimenti correnti sono classificati secondo il settore istituzionale che opera o riceve il trasferimento nell'economia segnalante (*Amministrazioni pubbliche* o *Altri settori*).

I **trasferimenti correnti delle amministrazioni pubbliche** comprendono: *Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.*, *Contributi sociali*, *Prestazioni sociali*, *Aiuti internazionali correnti*, *Trasferimenti correnti diversi* e *Risorse proprie dell'Unione basate su IVA e RNL*.

I **trasferimenti correnti degli altri settori** comprendono: *Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.*, *Contributi sociali*, *Prestazioni sociali*, *Trasferimenti correnti diversi*, *Premi netti di assicurazione contro i danni*, *Indennizzi di assicurazione contro i danni* e *Rettifica per variazione dei diritti pensionistici*. Nei *Trasferimenti correnti diversi (D75)* figurano i *Trasferimenti personali tra famiglie residenti e non residenti* (di cui: *Rimesse dei lavoratori*).

4.1 **Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D5)**

Nei conti internazionali, le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. sono costituite principalmente da imposte sul reddito conseguito da non residenti quale corrispettivo per il lavoro prestato o per aver messo a disposizione attività finanziarie. Sono incluse anche le imposte sui guadagni in conto capitale derivanti da attività di non residenti. Le imposte sul reddito e sui guadagni in conto capitale derivanti da attività finanziarie sono generalmente pagate dagli *Altri settori* (persone fisiche, società e istituzioni senza scopo di lucro) e riscosse dalle *Amministrazioni pubbliche*.

4.2 **Contributi sociali (D61)**

I contributi sociali sono i contributi effettivi o figurativi versati dalle famiglie ai sistemi di assicurazione sociale al fine di garantirsi il diritto all'erogazione di prestazioni sociali.

▼M4

4.3 **Prestazioni sociali (D62+D63)**

Le prestazioni sociali comprendono le prestazioni erogate nel quadro di sistemi di sicurezza sociale e pensionistici. Esse possono essere in denaro o in natura e includono, oltre alle prestazioni pensionistiche, le prestazioni non pensionistiche erogate ad esempio in caso di malattia o disoccupazione, per l'abitazione o l'istruzione.

4.4 **Premi netti di assicurazione contro i danni (D71)**

I premi di assicurazione contro i danni comprendono sia i premi lordi pagati dagli assicurati per garantirsi la copertura assicurativa durante il periodo contabile corrente (premi di competenza dell'esercizio), sia i premi supplementari costituiti dai redditi da investimenti attribuiti agli assicurati al netto del compenso del servizio prestato dalle imprese di assicurazione. Il compenso del servizio si configura come un acquisto di servizi da parte degli assicurati ed è registrato come servizio assicurativo. Sono inclusi in questa rubrica i premi netti relativi a garanzie standard.

4.5 **Indennizzi di assicurazione contro i danni (D72)**

Gli indennizzi di assicurazione contro i danni sono gli importi versati a titolo di liquidazione di indennizzi dovuti durante il periodo contabile corrente. Gli indennizzi sono dovuti nel momento in cui si verifica l'evento che determina il pagamento del risarcimento. Sono registrati in questa rubrica gli importi da pagare a seguito dell'escussione di garanzie standard.

4.6 **Aiuti internazionali correnti (D74)**

Gli aiuti internazionali correnti sono costituiti dai trasferimenti correnti in denaro o in natura tra amministrazioni pubbliche di paesi differenti o tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni internazionali. In parte tali aiuti riguardano le istituzioni dell'Unione.

4.7 **Trasferimenti correnti diversi (D75)**

I trasferimenti correnti diversi, in denaro o in natura, comprendono: *Trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (D751), Trasferimenti correnti tra famiglie (D752), Altri trasferimenti correnti diversi (D759)*, compresi risarcimenti, ammende e multe, parte degli importi versati per partecipare a concorsi a premi o per scommesse, ecc.

4.7.1 **Trasferimenti personali tra famiglie residenti e non residenti**

I trasferimenti personali tra famiglie residenti e non residenti consistono in tutti i trasferimenti correnti in denaro o in natura che le famiglie residenti operano a favore di famiglie non residenti o ricevono da queste. I trasferimenti personali comprendono come «di cui» le *Rimesse dei lavoratori*.

4.7.1.1 **Rimesse dei lavoratori**

Le rimesse dei lavoratori consistono nei trasferimenti personali operati dagli immigrati residenti e occupati in nuove economie a favore delle famiglie non residenti. Le persone che lavorano per nuove economie e vi soggiornano per periodi inferiori a un anno sono considerate non residenti e la loro retribuzione è registrata come redditi da lavoro dipendente.

4.8 **Risorse proprie dell'Unione basate su IVA e RNL (D76)**

La terza e la quarta risorsa propria dell'Unione basate rispettivamente sull'IVA e sull'RNL costituiscono trasferimenti correnti operati dalle amministrazioni pubbliche di ciascuno Stato membro a favore delle istituzioni dell'Unione.

▼M4

4.9 **Rettifica per variazione dei diritti pensionistici (D8)**

La rettifica per variazione dei diritti pensionistici deve essere operata per assicurare la concordanza tra il trattamento delle pensioni come trasferimenti correnti e il trattamento dei diritti pensionistici come attività finanziarie. Dopo la rettifica, il saldo del conto corrente è identico a quello che si sarebbe avuto se i contributi sociali e le prestazioni pensionistiche non fossero stati registrati come trasferimenti correnti.

B. CONTO CAPITALE

Il conto capitale registra le *Acquisizioni/cessioni di attività non finanziarie non prodotte* e i *Trasferimenti in conto capitale*.

5.1 **Acquisizioni e cessioni lorde di attività non finanziarie non prodotte**

Le attività non finanziarie non prodotte comprendono: a) risorse naturali, b) licenze, contratti di leasing e altri contratti e c) risorse di marketing (marchi di fabbrica, nomi commerciali) e avviamento commerciale. Le acquisizioni e le cessioni di attività non finanziarie non prodotte sono registrate separatamente, su base lorda e non netta. In questa posta del conto capitale vanno registrati solo la vendita o l'acquisto di tali attività, non il loro uso.

5.2 **Trasferimenti in conto capitale (D9)**

I trasferimenti in conto capitale consistono: i) in trasferimenti della proprietà di capitale fisso, ii) in trasferimenti di fondi in relazione, o condizionati, all'acquisto o alla cessione di capitale fisso e iii) nella cancellazione di un debito da parte di un creditore, senza alcuna contropartita. I trasferimenti in conto capitale possono essere in denaro o in natura (ad esempio, la remissione di debiti). Nella pratica, i trasferimenti correnti si differenziano dai trasferimenti in conto capitale in relazione all'uso del trasferimento da parte del paese destinatario. I trasferimenti in conto capitale sono classificati secondo il settore istituzionale che opera o riceve il trasferimento nell'economia segnalante (*Amministrazioni pubbliche* o *Altri settori*).

I trasferimenti in conto capitale comprendono: *Imposte in conto capitale, Contributi agli investimenti e Altri trasferimenti in conto capitale.*

5.2.1 **Imposte in conto capitale (D91)**

Le imposte in conto capitale sono le imposte percepite a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto posseduti dalle unità istituzionali o sul valore dei beni trasferiti tra unità istituzionali. Comprendono imposte sulle successioni e sulle donazioni tra vivi gravanti sul capitale dei beneficiari.

5.2.2 **Contributi agli investimenti (D92)**

I contributi agli investimenti sono i trasferimenti in conto capitale, in denaro o in natura, operati allo scopo di finanziare in tutto o in parte le acquisizioni di capitale fisso. I beneficiari sono obbligati a utilizzare i contributi agli investimenti percepiti in denaro per finanziare investimenti fissi lordi e i contributi sono spesso legati a specifici progetti di investimento, quali grandi opere di costruzione.

5.2.3 **Altri trasferimenti in conto capitale (D99)**

Gli altri trasferimenti in conto capitale comprendono gli indennizzi accordati una tantum a fronte di gravi lesioni o di danni considerevoli non assicurati, lasciti, donazioni di importo rilevante tra vivi, compresi i lasciti e le donazioni alle istituzioni senza scopo di lucro. In tale rubrica rientra la *Remissione di debiti.*

▼M4

5.2.3.1 **Remissione di debiti**

La remissione di debiti consiste nella volontaria cancellazione, in tutto o in parte, di una obbligazione di debito nel quadro di un accordo contrattuale tra un creditore e un debitore.

C. CONTO FINANZIARIO E POSIZIONE PATRIMONIALE SULL'ESTERO

In generale il *conto finanziario* registra le operazioni, riguardanti attività e passività finanziarie, che si sono svolte tra residenti e non residenti. Nel conto finanziario le operazioni sono presentate con valori netti: le acquisizioni nette di attività finanziarie corrispondono alla differenza tra acquisizioni e cessioni di attività.

La *posizione patrimoniale sull'estero* evidenzia, alla fine di ciascun trimestre, il valore delle attività finanziarie dei residenti di un'economia che costituiscono crediti nei confronti di non residenti e le passività dei residenti di un'economia nei confronti di non residenti, più l'oro fisico detenuto come attività di riserva. La differenza tra le attività e le passività è la posizione patrimoniale netta sull'estero, che rappresenta un credito netto oppure una passività netta nei confronti del resto del mondo.

Il valore della posizione patrimoniale sull'estero alla fine di un periodo è pari al saldo tra le posizioni alla fine del periodo precedente, le operazioni nel periodo corrente e le altre variazioni non riconducibili a operazioni tra residenti e non residenti che potrebbero essere attribuite ad **altre variazioni di volume** e a **rivalutazioni** (dovute a **variazioni dei prezzi o dei tassi di cambio**).

Secondo la ripartizione in base al criterio funzionale, le posizioni e le operazioni finanziarie internazionali sono classificate come *Investimenti diretti*, *Investimenti di portafoglio*, *Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti*, *Altri investimenti* e *Attività di riserva*. Le posizioni e le operazioni finanziarie internazionali sono inoltre classificate secondo il tipo di strumento e secondo il settore istituzionale, come precisato nella tavola 7.

I prezzi di mercato servono da base per la valutazione delle posizioni e delle operazioni. Si fa ricorso alla valutazione al valore nominale per le posizioni inerenti a strumenti non negoziabili, ovvero prestiti, depositi e altri conti attivi e passivi. Tuttavia, tutte le operazioni relative a tali strumenti sono valutate a prezzi di mercato. Al fine di tener conto della differenza tra la valutazione di mercato delle operazioni e la valutazione al valore nominale delle posizioni, nel periodo in cui è effettuata la vendita, il venditore registra *Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo* per un importo pari alla differenza tra il valore nominale e il valore della transazione, mentre l'acquirente registra un importo di segno contrario come *Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo*.

Il conto finanziario della bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero comprendono poste di contropartita per i redditi maturati sugli strumenti classificati nelle rispettive categorie funzionali.

6.1 **Investimenti diretti**

Gli investimenti diretti sono associati all'esercizio da parte di un residente in un'economia (investitore diretto) di un controllo o di un'influenza significativa sulla gestione di un'impresa residente in un'altra economia (impresa oggetto di investimento diretto). Secondo gli standard internazionali, la proprietà diretta o indiretta del 10 % o più del potere di voto di un'impresa residente in un'economia da parte di un investitore residente in un'altra economia costituisce prova di una siffatta relazione. Sulla base di tale criterio, può sussistere un rapporto di investimento diretto fra varie imprese collegate, a prescindere che il collegamento si realizzi lungo una o più catene. Esso può estendersi alle consociate di un'impresa di investimento diretto, alle società controllate dalle consociate, nonché a quelle collegate. Una volta verificata la sussistenza di un investimento diretto, tutti i pertinenti flussi finanziari o le consistenze finanziarie tra i relativi soggetti sono registrati come posizioni o operazioni inerenti a investimenti diretti.

▼M4

Il *Capitale azionario* include le partecipazioni in filiali, così come tutte le partecipazioni in consociate e società collegate. Gli *Utili reinvestiti* consistono nella posta di contropartita della quota spettante agli investitori diretti degli utili non distribuiti come dividendi da consociate o società collegate, nonché degli utili di filiali non rimessi all'investitore diretto e registrati nella rubrica *Redditi da capitale* (cfr. 3.2.3).

Le *Azioni e partecipazioni di investimenti diretti* e gli *Strumenti di debito* sono ulteriormente disaggregati in base al tipo di relazione esistente tra le entità e secondo la direzione dell'investimento. Si distinguono tre tipi di relazioni per gli investimenti diretti:

a) **investimento degli investitori diretti in imprese oggetto di investimento diretto:** rientrano in tale categoria i flussi (e gli stock) di investimenti dall'investitore diretto alle imprese oggetto d'investimento diretto (indipendentemente dal fatto che il controllo o l'influenza siano esercitati direttamente o indirettamente);

b) **partecipazioni incrociate**: questo tipo di relazione riguarda i flussi (e gli stock) di investimenti dalle imprese oggetto di investimento diretto all'investitore diretto;

c) **tra imprese sorelle**: rientrano in tale categoria i flussi (e gli stock) tra imprese che non si controllano né si influenzano a vicenda, ma sono tutte assoggettate al controllo o all'influenza dello stesso investitore diretto.

### 6.2 **Investimenti di portafoglio**

Gli investimenti di portafoglio comprendono le posizioni e le operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni o a titoli di credito diversi da quelli inclusi tra gli investimenti diretti o tra le attività di riserva. Negli investimenti di portafoglio rientrano *Azioni e altre partecipazioni*, *Quote e partecipazioni in fondi di investimento* e *Titoli di credito*, a condizione che non siano classificati tra gli investimenti diretti o tra le attività di riserva. Transazioni quali le operazioni di pronti contro termine e i prestiti di titoli sono escluse dagli investimenti di portafoglio.

#### 6.2.1 **Azioni e altre partecipazioni (F51/AF51)**

Le azioni e altre partecipazioni sono tutti gli strumenti rappresentativi del diritto sul valore residuo di una società o di una quasi-società, dopo che sono stati soddisfatti tutti i creditori. A differenza dei titoli di credito, le azioni e le altre partecipazioni generalmente non assicurano al proprietario il diritto a un importo prestabilito o a un ammontare determinato secondo una formula prefissata. Le azioni si suddividono in *Azioni quotate* e *Azioni non quotate*.

Le **azioni quotate (F511/AF511)** sono i titoli rappresentativi di capitale oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un qualunque altro tipo di mercato secondario. Le **azioni non quotate (F512/AF512)** sono i titoli rappresentativi di capitale non oggetto di quotazione in una borsa valori.

#### 6.2.2 **Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F52/AF52)**

Le quote di fondi di investimento sono emesse da fondi costituiti in forma di società o di trust. I fondi di investimento sono organismi d'investimento collettivo che raccolgono fondi dagli investitori e li investono in attività finanziarie e/o non finanziarie. In considerazione del ruolo specializzato che rivestono nell'intermediazione finanziaria come forma di investimento collettivo in altre attività, le quote di fondi di investimento sono individuate separatamente rispetto alle altre azioni rappresentative di capitale. Il trattamento dei loro utili è inoltre differente perché è necessario imputare gli *utili reinvestiti*.

▼M4

6.2.3 **Titoli di credito (F3/AF3)**

I titoli di credito sono strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito. Comprendono effetti, buoni, obbligazioni, certificati di deposito negoziabili, carta commerciale, titoli garantiti da attività, strumenti del mercato monetario e strumenti simili normalmente negoziati sui mercati finanziari. Le operazioni e le posizioni inerenti a titoli di credito sono suddivise secondo la scadenza originaria in *Titoli di credito a breve termine* e *Titoli di credito a lungo termine*.

6.2.3.1 **Titoli di credito a breve termine (F31/AF31)**

I titoli di credito a breve termine sono rimborsabili a vista o hanno una scadenza originaria pari o inferiore a un anno. Essi conferiscono generalmente al loro possessore il diritto incondizionato di ricevere, a una determinata data, un importo prestabilito. Tali strumenti sono solitamente negoziati, a sconto, su mercati organizzati; l'entità dello sconto è in funzione del tasso di interesse e della vita residua dello strumento.

6.2.3.2 **Titoli di credito a lungo termine (F32/AF32)**

I titoli di credito a lungo termine hanno scadenza originaria superiore a un anno o scadenza indeterminata (i titoli rimborsabili a vista sono inclusi nei titoli a breve termine). Essi conferiscono al loro possessore: a) il diritto incondizionato a un gettito monetario fisso o variabile nella misura determinata nel contratto (il pagamento degli interessi è indipendente dagli introiti del debitore) e b) il diritto incondizionato a percepire, a una o a più date prestabilite, un importo determinato a titolo di rimborso del capitale.

La registrazione delle operazioni nella bilancia dei pagamenti avviene nel momento in cui i creditori o i debitori iscrivono l'attività o la passività nei propri conti. Le operazioni sono registrate al prezzo effettivamente percepito o corrisposto, al netto di commissioni e oneri. Sono pertanto compresi, nel caso dei titoli con cedola, gli interessi maturati dall'ultimo pagamento degli interessi e, nel caso dei titoli emessi a sconto, gli interessi accumulati dalla data di emissione. L'inclusione degli interessi maturati è necessaria tanto per il conto finanziario della bilancia dei pagamenti quanto per la posizione patrimoniale sull'estero: tali registrazioni necessitano di poste di contropartita nei rispettivi conti del reddito.

6.3 **Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti (F7/AF7)**

Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari correlati a un altro strumento o indicatore finanziario o a una merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari (quali il rischio di cambio, di credito, di variazione dei tassi d'interesse, di oscillazione del prezzo di un'azione o di una merce, ecc.) possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari. Sono classificati in una rubrica distinta dalle altre perché si ha in questo caso un trasferimento di rischi e non una fornitura di fondi o di altre risorse. A differenza degli altri strumenti articolati secondo la funzione, gli strumenti finanziari derivati non generano redditi primari. I flussi netti associati a derivati su tassi di interesse sono registrati come strumenti finanziari derivati, non come redditi da capitale. Le posizioni e le operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati sono trattate separatamente rispetto al valore delle attività sottostanti cui tali strumenti sono collegati. Nel caso delle opzioni, è registrato l'intero premio (ossia il prezzo di acquisto/vendita dell'opzione e un compenso del servizio). I margini rimborsabili consistono in denaro o altre attività depositate a garanzia della controparte contro il rischio di inadempimento. Essi sono classificati come depositi tra gli altri investimenti (se le passività del debitore sono incluse nella massa monetaria) o negli altri conti attivi e passivi. I margini non rimborsabili (denominati anche margini di variazione) riducono la passività finanziaria creata tramite lo strumento derivato e sono pertanto classificati come operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati.

▼M4

Le **stock option conferite ai dipendenti** consistono in opzioni all'acquisto del capitale di una società attribuite ai dipendenti di tale società come forma di retribuzione. Se possono essere negoziate sui mercati finanziari senza alcuna limitazione, le stock option conferite ai dipendenti sono classificate come strumenti finanziari derivati.

### 6.4 **Altri investimenti**

La rubrica *Altri investimenti* riunisce tutte le posizioni e le operazioni non incluse nelle pertinenti rubriche relative a investimenti diretti, investimenti di portafoglio, strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti o attività di riserva. Nella misura in cui le seguenti classi di attività e passività finanziarie non sono incluse tra gli investimenti diretti o le attività di riserva, gli altri investimenti comprendono: a) *Altre partecipazioni*; b) *Biglietti, monete e depositi*; c) *Prestiti* (compreso l'utilizzo di crediti e di prestiti del FMI ); d) *Assicurazioni, pensioni e garanzie standard*; e) *Crediti commerciali e anticipazioni*; f) *Altri conti attivi e passivi*; g) *Assegnazioni di DSP* (i DSP detenuti sono inclusi nelle attività di riserva).

Per i prestiti, i depositi e gli altri conti attivi e passivi ceduti a sconto, il valore dell'operazione registrato nel conto finanziario può divergere dai valori nominali registrati nella posizione patrimoniale sull'estero. Tali differenze sono registrate come *Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.*

#### 6.4.1 **Altre partecipazioni (F519/AF519)**

Le altre partecipazioni comprendono tutte le forme di partecipazione al capitale non rappresentate da titoli e pertanto non incluse in investimenti di portafoglio. La partecipazione al capitale di alcune organizzazioni internazionali non avviene sotto forma di azioni ed è pertanto classificata come *Altre partecipazioni*.

#### 6.4.2 **Biglietti, monete e depositi (F2/AF2)**

Per biglietti, monete e depositi si intendono le banconote e le monete in circolazione, nonché i depositi. I depositi sono contratti standard non negoziabili generalmente offerti da istituti di deposito, che consentono il deposito e il successivo prelievo di importi variabili di denaro da parte del creditore. Solitamente i depositi garantiscono la restituzione del capitale all'investitore da parte del debitore.

La distinzione tra *Prestiti* e *Biglietti, monete e depositi* sta nella natura del prenditore di fondi. Ciò implica che, sul lato delle attività, i fondi corrisposti dal settore residente che li detiene a istituti bancari non residenti devono essere classificati come *Depositi*, mentre i fondi corrisposti dal settore residente che li detiene a unità non bancarie non residenti (unità istituzionali diverse dalle banche) devono essere classificati come *Prestiti.* Sul lato delle passività, i fondi ricevuti da unità istituzionali non bancarie residenti (ossia diverse da istituzioni finanziarie e monetarie) sono sempre classificati come *Prestiti.* Tale distinzione comporta che tutte le operazioni in cui intervengono istituzioni finanziarie e monetarie residenti e banche non residenti devono essere classificate come *Depositi*.

#### 6.4.3 **Prestiti (F4/AF4)**

I prestiti sono attività finanziarie a) che si creano allorché un creditore presta direttamente fondi a un debitore e b) che sono attestate da documenti non negoziabili. Rientrano in tale rubrica tutti i prestiti, compresi i mutui ipotecari, i contratti di leasing finanziario e le operazioni di pronti contro termine. Tutte le operazioni di pronti contro termine (repurchase agreement, operazioni di vendita con patto di riacquisto e prestiti di titoli) (con scambio di denaro a titolo di garanzia) sono considerate non come effettive operazioni di compravendita di titoli, bensì come prestiti garantiti e sono registrate nella rubrica *Altri investimenti* per il settore residente che conduce l'operazione. Questo trattamento, peraltro conforme alla prassi contabile seguita dalle banche e da altre società finanziarie, è volto a riflettere con maggiore precisione le motivazioni economiche alla base di tali strumenti finanziari.

▼M4

6.4.4 **Assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F6/AF6)**

Comprendono: a) riserve tecniche di assicurazioni diverse da quelle sulla vita (F61); b) diritti a rendite e assicurazioni sulla vita (F62); c) diritti pensionistici, diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi e diritti a prestazioni non pensionistiche (F63+F64+F65); d) riserve per escussioni di garanzie standard (F66).

6.4.5 **Crediti commerciali e anticipazioni (F81/AF81)**

I crediti commerciali e le anticipazioni sono costituiti dai crediti finanziari derivanti dalla concessione diretta di credito da parte dei fornitori di beni e servizi ai propri clienti e dalle anticipazioni per prodotti in corso di lavorazione o lavori da effettuare, nella forma di pagamenti anticipati da parte dei clienti di beni e servizi non ancora forniti. Si hanno crediti commerciali e anticipazioni allorché il momento del pagamento di beni e servizi non coincide con quello del trasferimento della proprietà di un bene o dell'erogazione di un servizio.

6.4.6 **Altri conti attivi e passivi (F89/AF89)**

Rientrano in tale rubrica i conti attivi o passivi diversi da quelli inclusi nei crediti commerciali e nelle anticipazioni o in altri strumenti. Gli altri conti attivi e passivi comprendono attività e passività finanziarie create quale contropartita di operazioni allorché vi è uno scarto temporale tra tali operazioni e i relativi flussi monetari. Includono passività maturate, ma non ancora liquidate, in relazione a imposte, compravendite di titoli, commissioni su prestiti di titoli e su prestiti di oro, retribuzioni, dividendi e contributi sociali.

6.4.7 **Assegnazioni di diritti speciali di prelievo (DSP) (F12/AF12)**

Le assegnazioni di DSP ai membri del FMI sono registrate come passività assunte dagli assegnatari in DSP nella rubrica *Altri investimenti*, con una registrazione di contropartita in DSP nella rubrica *Attività di riserva*.

6.5 **Attività di riserva**

Le attività di riserva sono le attività sull'estero immediatamente a disposizione delle autorità monetarie, e da queste controllate, per soddisfare bisogni di finanziamento della bilancia dei pagamenti, per intervenire sui mercati dei cambi al fine di tenere sotto controllo il tasso di cambio e per altri scopi correlati (come mantenere la fiducia nella moneta e nell'economia o servire da base per prestiti esteri). Le attività di riserva devono essere attività in valuta estera, crediti nei confronti di non residenti e attività effettivamente esistenti. Sono escluse le attività potenziali. Alla base del concetto di attività di riserva si trovano le nozioni di «controllo» da parte delle autorità monetarie e di «disponibilità» delle attività.

6.5.1 **Oro monetario (F11/AF11)**

L'oro monetario è l'oro su cui vantano diritti le autorità monetarie (o altri organismi assoggettati al controllo effettivo delle autorità monetarie), detenuto come attività di riserva. Comprende l'*Oro fisico* e i *Conti in oro non allocated* presso non residenti che attribuiscono il diritto di ottenere la consegna di oro.

6.5.1.1 L'**oro fisico** (compreso quello detenuto in conti in oro allocated) si presenta nella forma di monete, lingotti o barre con titolo di almeno 995/1 000.

6.5.1.2I **conti in oro non allocated** rappresentano un diritto nei confronti del gestore di ottenere la consegna di oro. Il gestore di tali conti vanta un diritto su una base di riserva di oro fisico (allocated) e attribuisce ai titolari dei conti un credito denominato in oro. I conti in oro non allocated non classificati come oro monetario sono inclusi come *Biglietti, monete e depositi* negli *Altri investimenti*.

▼M4

6.5.2 **Diritti speciali di prelievo (F12/AF12)**

I diritti speciali di prelievo (DSP) sono attività di riserva internazionali create dal FMI e assegnate ai suoi membri a integrazione delle riserve ufficiali esistenti. I DSP sono detenuti esclusivamente dalle autorità monetarie dei membri del FMI e da un numero limitato di istituzioni finanziarie internazionali all'uopo autorizzate.

6.5.3 **Posizione di riserva sul FMI**

Corrisponde alla somma a) della «tranche di riserva», ossia gli importi in valuta estera (inclusi i DSP) che un paese membro può ottenere dal FMI con breve preavviso, e b) dei debiti del FMI (nel quadro di un accordo di prestito) nel Conto delle risorse generali, che possono essere messi rapidamente a disposizione del paese membro.

6.5.4 **Altre attività di riserva**

Comprendono: *Biglietti, monete e depositi*, *Titoli*, *Strumenti finanziari derivati* e *Altri crediti*. I *Depositi* sono quelli disponibili a vista. I *Titoli* comprendono azioni e titoli di credito liquidi e negoziabili emessi da non residenti, comprese le quote di fondi di investimento. Gli *Strumenti finanziari derivati* sono registrati tra le attività di riserva solo nel caso in cui gli strumenti finanziari derivati correlati alla gestione delle attività di riserva costituiscono parte integrante della valutazione di tali attività. Gli *Altri crediti* comprendono prestiti a operatori non bancari non residenti, prestiti a lungo termine a un conto fiduciario del FMI e altre attività finanziarie non precedentemente considerate che soddisfano la definizione di attività di riserva.